

Pierpaolo Bonacini
***La comunità e gli Statuti di San Felice
fra autonomia locale e governo centrale***

[A stampa in *Le leggi della comunità. Il governo e la terra di San Felice sul Panaro attraverso i suoi statuti (1464)*, a cura di P. Bonacini e M. Calzolari, San Felice sul Panaro (MO) 2008, pp. 15-46
© dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

1. Uno Stato "modulare"

Tra il 1471 e il 1494 il notaio ferrarese Ugo Caleffini (c. 1439-1503), impiegato in vari uffici finanziari dell'amministrazione cittadina e, in seguito, di quella ducale, redige una grande opera in prosa in forma di diario che egli battezza semplicemente *Croniche*, ma che sarà destinata a rivelarsi di notevole significato sotto profili molteplici: per conoscere gli avvenimenti che interessano direttamente la sua città, per attingere dati rilevanti in merito alla vita economica e sociale tanto della capitale estense quanto della corte del duca Ercole I (1471-1505), per acquisire, ancora, più larghe informazioni sulle vicende storiche e politiche italiane e straniere del tempo¹. Dopo aver riferito eventi e notizie relative all'anno 1474, l'ufficiale-cronista inserisce nel testo, ricavandolo direttamente dai registri della Camera ducale, l'elenco completo di *citade* e *castelle* che compongono, a quell'altezza cronologica, l'intero dominio estense, fornendo così un preziosissimo quadro della suddivisione interna dello stato nella sua articolazione in territori governati direttamente dal principe, sotto il profilo giurisdizionale, amministrativo e fiscale, attraverso propri funzionari e rappresentanti (stato immediato) e territori invece assorbiti entro l'insieme delle giurisdizioni feudali (stato mediato) e quindi sottoposti al governo, modulato in varie forme, dei rispettivi titolari.

Oltre alle città di Ferrara, Adria e Comacchio (feudi papali) e di Modena e Reggio (feudi imperiali) con i rispettivi territori, lo Stato estense nel tardo XV secolo – secondo Caleffini – comprende numerosi castelli in Romagna, nel Ferrarese, nel Rodigino, nel Modenese e nel Reggiano, le podesterie di Montefiorino, Montetortore, Sestola, Medola, Carpineti, Minozzo, Busagna e Bismantova, i feudi del conte Lorenzo Strozzi, dei Pio, dei Contrari, dei conti Cesi, di Pietro da Montecuccolo, di Teofilo Calcagnini, del conte Gaspare da Fogliano e quelli dei Rangoni, la podesteria di Montecuccolo governata dal conte Cesare Montecuccoli e quella di Monfestino governata dai Contrari. L'elenco dettagliato dei castelli e delle terre modenesi, prima di passare a quelle comprese nei territori di Rovigo e di Reggio, si chiude annoverando Finale, San Felice e Ravarino, separati in tempi diversi dal contado di Modena e perciò ricordati in forma indipendente dalle altre circoscrizioni in cui lo Stato risulta, all'epoca, suddiviso². Il ducato estense che viene riconosciuto nella seconda metà del Quattrocento e che nella sua massima espansione verso la fine del secolo raggiunge una superficie di circa 9.000 chilometri quadrati riunisce così tre città con i rispettivi territori (Ferrara, Modena e Reggio), una sessantina di podesterie e una ventina di isole giurisdizionali, tanto signorili quanto comunitative, i cui connotati e i cui rapporti con il centro dello stato sono l'esito della mutevole combinazione tra le differenti realtà locali e "l'influenza di una serie di strumenti, di controllo ma anche semplicemente di presenza territoriale, variamente messi in opera dagli Este"³.

Si viene così a configurare una compagine territoriale che, analogamente alle altre formazioni destinate a consolidarsi nell'Italia settentrionale e centrale tra gli ultimi secoli del Medioevo e gli albori dell'Età Moderna sotto il governo di dinastie potenti, è frutto di una costruzione di tipo "modulare", in quanto deriva dalla saldatura più o meno persistente di blocchi o unità geografiche qualificate come "Stati" o "Dominii" i quali, traendo la loro fisionomia e la loro persistente capacità

¹ Petrucci 1973, pp. 648 s.; *Introduzione* a Caleffini 2006, pp. XV ss.; Folini 2001, pp. 8 ss. e *ad vocem*; Lazzarini 2001, pp. 718 ss.

² Caleffini 2006, pp. 92 ss.

³ Lazzarini 2001a, p. 25. Per una panoramica generale sulla composizione dello Stato estense si veda anche Folini 2000a, pp. 26 ss.

aggregativa dalla specificità delle tradizioni storiche locali, subiscono un processo di alterazione, in alcuni casi, soltanto provvisoria unione entro l'ambito di egemonia della dinastia dominante, mantenendo in genere un livello di notevole separatezza dei rispettivi ordinamenti e di variabile autonomia nei confronti del principe⁴. Nell'esperienza dello Stato estense un simile processo costruttivo supera i termini convenzionali dell'Antico Regime per rinnovarsi ancora fino alla metà del secolo XIX, in corrispondenza dei decenni che segnano il tramonto del ducato, quando si definiscono gli ultimi aggiustamenti confinari che interessano l'area toscana e il Reggiano configurandone l'assetto in via definitiva alle soglie dell'Unità d'Italia⁵.

Tale dinamica territoriale non interessa soltanto gli ambiti minori dello Stato, ma anche porzioni assai più ampie e significative che incidono sulla definizione della sua stessa identità politica e storica come il Reggiano, il Ferrarese e anche il Parmense. La città e il territorio di Reggio, nonostante la dedizione, nel 1290, alla signoria di Obizzo II d'Este (c. 1247-93), rimangono per gran parte del secolo XIV nell'orbita dapprima dei Gonzaga (1335-71), ai quali si deve anche una importante riforma in senso signorile degli statuti cittadini⁶, e quindi dei Visconti, ricadendo poi sotto l'egemonia personale del condottiero Ottobuono Terzi⁷. E soltanto dopo l'eliminazione fisica di questi Niccolò III d'Este (1383-1441) riesce a impadronirsene nuovamente nel 1409 unendovi anche Parma, alla quale sarà tuttavia costretto a rinunciare 11 anni più tardi in ottemperanza al trattato di pace stipulato con Filippo Maria Visconti⁸. La stessa città di Ferrara, che fu all'origine dell'affermazione signorile degli Estensi in ambito urbano, verrà definitivamente perduta – come ben noto – assieme al suo territorio e pure a Cento, Pieve di Cento e ad altre località romagnole agli inizi del 1598, quando il duca Cesare, per motivi di successione dinastica, si piegò ad accettare

⁴ Folini 1997, pp. 506 ss., 512 ss.; Lazzarini 2001, p. 702.

⁵ Nel novembre 1844 viene firmato il Trattato di Firenze, con cui si pone rimedio alla complessa sistemazione data dal Congresso di Vienna al profilo geografico della Lunigiana e della Garfagnana determinando uno spostamento dei confini tra il granducato di Toscana, il ducato di Lucca (legato a Parma) e quello di Modena a complessivo favore dei territori estensi. A questi, infatti, vengono aggregati il ducato di Guastalla con Reggiolo e Luzzara e le terre parmigiane sulla riva destra dell'Enza, rinunciando ai paesi di Barga e Pietrasanta in favore della Toscana, di Bazzano e Scurano in favore di Parma, di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo in favore di Lucca in cambio di Calice, Albiano, Riccò e Terrarossa. A Modena sarebbero poi passati nel 1847, dopo un momento di forte tensione con il granduca di Toscana, anche i centri garfagnini di Fivizzano, Castiglione, Galliciano, Minucciano e Montignoso in attuazione dell'articolo 102 dell'Atto generale del Congresso di Vienna. Nel 1849, infine, Francesco V, stipulando un accordo con gli stati confinanti (regno lombardo-veneto, ducato di Parma e Stato Pontificio) per ottenere la libera navigazione sul Po, acquista dall'Austria il territorio di Rolo assieme a una piccola parte di quello di Gonzaga. Su tutto ciò si veda Bertuzzi 1968, Ricci 2001, Raggi 2001.

⁶ Sul punto si vedano le recenti e puntuali analisi di Lazzarini 2007.

⁷ Sulle dinamiche politico-istituzionali che interessano la città e il territorio reggiano nel corso del Trecento si veda Gamberini 2003; i più specifici rapporti tra i Visconti e il Terzi sono approfonditi in Gamberini 2007. Per le concessioni feudali disposte dal duca Filippo Maria Visconti ancora negli anni 1440-41 in favore di vari membri della famiglia Terzi in relazione a diverse località nel Parmense e nel Reggiano si veda Cengarle 2007a, pp. 173 s., 449 ss., 486 s.

⁸ Menniti Ippolito 1993, pp. 398 s.: in seguito alla pace stipulata a Milano il 13 novembre 1420 l'Estense cede a Filippo Maria Visconti Parma e parte del Reggiano, mentre conserva la città di Reggio a titolo di vassallaggio, sulla base della specifica investitura che viene formalizzata l'8 aprile 1421. Sui contenuti più puntuali di tali accordi si veda Cengarle 2007b. Il testo della pace del 13 novembre 1420 è pubblicato in appendice a *Fr. Johannis Ferrariensis, Ex annalium libris marchionum Estensium excerpta*, a cura di L. Simeoni, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II ed., Bologna 1920-36, alle pp. 59-63. Per una sintesi in merito al controllo esercitato dagli Estensi su Reggio e sul suo territorio nel corso del '400 si veda Badini 2001, pp. 514 ss. Il breve periodo di governo estense su Parma e sul suo contado (1409-1420) è segnato dalla redazione, nel 1415, di un importante estimo del sale allo scopo di imporre la relativa gabella per sostenere le crescenti spese legate al mantenimento di quest'area periferica, allora la più occidentale del dominio estense. Tale fonte si rivela di notevolissima importanza, grazie alla sua analiticità e completezza, anche sotto il profilo dei dati topografici, demografici ed economico-sociali: cfr. ZANZUCCHI CASTELLI-TRENTI 1999, con la più generale ma utile introduzione di Roberto Greci (*Note sulle fonti fiscali medievali e sull'importanza della loro edizione*) alle pp. VII-XVI. Sul tema, con valore anche di studio preliminare all'impegnativa edizione dell'estimo del sale del 1415, si veda pure CASTELLI ZANZUCCHI-BOTTAZZI-BRANCHI 1996: al breve periodo di governo estense su Parma si deve anche l'estimo dei fuochi e delle bocche realizzato nel 1411, relativo tuttavia al solo settore nord-est del contado e pervenuto incompleto.

le conseguenze del mancato rinnovo dell'investitura pontificia in attinenza al ducato ferrarese⁹. La costruzione "modulare" dello Stato rimane comunque un tratto permanente della sua intima dinamica evolutiva tanto prima che dopo la fortissima cesura costituita dalla devoluzione di Ferrara: nell'arco di un secolo e mezzo, da poco prima della metà del Quattrocento alla fine del secolo successivo, ricadono sotto il governo degli Este sette comunità, oggi tutte situate in provincia di Ravenna, che vengono a formare la cosiddetta "Romagna estense" (Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno e Cotignola¹⁰); analoga sorte transitoria hanno le tre comunità di Rovigo, Lendinara e Badia Polesine, con i rispettivi distretti, che già dal XIII secolo entrano nell'orbita signorile degli Estensi e poi dal 1484, in seguito alla guerra con Venezia, passano sotto il governo della Serenissima ottenendo cospicui privilegi¹¹; durante il secondo quarto dello stesso secolo XV prende corpo la provincia della Garfagnana tramite l'assorbimento sotto controllo estense di un insieme di località già appartenute alla Repubblica di Lucca; tra gli anni '70 e '80 sempre del '400 gli Estensi incorporano nello Stato le località reggiane di Brescello, Gualtieri, Castelnuovo di Sotto, Boretto, Montecchio e Cavriago¹²; con un accordo siglato il 16 luglio 1499 Giberto Pio cede al duca Ercole I una parte del feudo avito di Carpi, costruito nel tempo grazie a un lento assemblaggio di territori diversi, in cambio del feudo di Sassuolo con le terre di Braida, Fiorano, Nirano, Montegibbio, Montebaranzone, Casinalbo e Corlo; pochi decenni dopo, nel 1527, Alfonso I d'Este (1476-1534) ottiene l'investitura dell'intero feudo imperiale di Carpi, con associati i feudi di Novi e Rovereto, sottratto da Carlo V ad Alberto III Pio dopo la sua alleanza con il re di Francia Francesco I¹³; ai primi del Seicento risale l'incameramento dello Stato di Sassuolo, articolato nelle cinque podesterie di Sassuolo, Formigine, Brandola, Spezzano e Soliera e già elevato al rango di Principato, in cambio dell'esborso di 215.000 ducati in favore dei Pio¹⁴; nel 1649 è la volta del principato di Correggio, Fabbrico e Campagnola, già feudo imperiale eretto in Principato dal 1615, integrato da Francesco I (1610-1658) nello Stato estense grazie a un accordo approvato e confermato dopo un decennio dalla stessa corte imperiale¹⁵; pochi anni più tardi vengono acquisiti gli altri due feudi di Gualtieri, prossimo al Po, già appartenuto a un ramo dei Bentivoglio¹⁶, e S. Felice sul Panaro, venduto nell'ottobre 1669 da un ramo dei Pio a Laura Martinozzi, reggente lo Stato in nome del figlio, il piccolo Francesco II (1660-94), dopo un ventennio di dominio piense seguito a un secolo e mezzo di governo ducale esercitato in forma debole e intermittente¹⁷; altri due territori relativamente minori, formanti la contea di Novellara e Bagnolo detenuta dai Gonzaga, vengono concessi nel 1736 dall'imperatore, quale risarcimento delle spese e dei danni subiti nell'ultima guerra tra Francia e Impero, al duca Rinaldo I (1655-1737)¹⁸, il quale nel 1710 acquisisce pure il principato di Mirandola e il marchesato di Concordia, confiscati dall'imperatore Carlo VI d'Asburgo al giovane duca Francesco Maria Pico come punizione per essersi schierato a fianco dei Francesi durante la guerra di successione spagnola¹⁹; verso la metà del secolo XVIII vengono infine uniti allo Stato estense, per via matrimoniale, il ducato di Massa e il principato di Carrara, che assicurano il tanto sospirato sbocco al mare, anche se in direzione del Tirreno, dopo la forzata rinuncia a Ferrara e al suo territorio

⁹ Sul punto, da ultimi, Boccolari 2001 e Spaggiari 2007.

¹⁰ Sulle forme di governo di tali comunità applicate dagli Estensi tra XV e XVI secolo si vedano, con ampia bibliografia anteriore, Angiolini 1999; Folin 2001, pp. 66 ss.; Angiolini 2003.

¹¹ Folin 2001, pp. 65 s.

¹² Badini 2001, p. 516.

¹³ Trombetti Budriesi 1981; Andreolli 1994.

¹⁴ Rombaldi 1989, pp. 24 ss.; Rotelli-Piacentini 1989, pp. 113 ss.; Sorrentino 1999, in part. pp. 256 ss.

¹⁵ Ghidini 1999.

¹⁶ Rombaldi 1990; Bedoni 1990.

¹⁷ Scarne notizie in proposito in DTS I, p. 280. Si veda meglio Gulinelli 2003, pp. 20 ss.: Francesco I d'Este cede il feudo di S. Felice ad Ascanio Pio nel 1648, cui segue il recupero da parte di Laura Martinozzi nel 1669 (con alcuni documenti sul recupero del feudo da parte degli Estensi).

¹⁸ Rombaldi 1967, p. 248; Fabbrici 1999.

¹⁹ Andreolli 2001.

sullo scorcio del Cinquecento²⁰.

2. *Verso il ducato*

Dalla fine del Trecento e sino al deciso ridimensionamento delle aspirazioni degli Este conseguente agli esiti della guerra di Ferrara (1482-84) lo Stato da essi governato conosce un processo di netto consolidamento, quanto a estensione territoriale e prestigio politico maturato a livello italico, che trova un indubbio coronamento nelle due principali tappe destinate a segnare non soltanto l'età di Borso (1450-71), ma la memoria e l'identità stessa dell'intera dinastia: dapprima l'investitura a duca di Modena e Reggio e conte di Rovigo a lui concessa il 18 maggio 1452 dall'imperatore Federico III e quindi l'investitura a duca di Ferrara ricevuta da papa Paolo II nel 1471²¹. La crescita del potere si riverbera, da un lato, nel progressivo allargamento dei confini dello Stato, al quale si aggregano sia nuove realtà geografiche sia territori – come il Reggiano, il Frignano o il Polesine di Rovigo – sfuggiti da tempi più o meno lunghi al diretto controllo estense, e, dall'altro, nel parallelo sviluppo di un profilo politico di rilievo nei confronti delle maggiori potenze che si affermano nell'Italia settentrionale, ossia la Repubblica di Venezia e il ducato visconteo di Milano. Da questo punto di vista, senza trascurare i rapporti con Firenze, il papato e il regno aragonese di Napoli, le calcolate scelte attuate da Nicolò III, in particolare, e confermate dal figlio ed erede Leonello consentono allo Stato di mantenere una posizione di sostanziale equidistanza tra quelli più forti accentuandone, piuttosto, un ruolo di efficace mediazione nella rete di persistenti ostilità politiche e militari, con il concreto risultato di assicurarne l'integrità e di vederlo riconosciuto come uno dei protagonisti di spicco nel panorama delle signorie italiane del Quattrocento²².

Nello stesso periodo maturano riconoscimenti anche in campo internazionale, come probabile effetto delle qualificanti relazioni intessute da Nicolò III ospitando a Ferrara nel 1438 il concilio voluto da papa Eugenio IV per verificare la fattibilità di un progetto di unione tra la Chiesa romana e quella greca, esperito riunendo nella capitale estense, accanto al pontefice, l'imperatore greco Giovanni VIII Paleologo, il patriarca di Costantinopoli e una prestigiosa schiera di alti dignitari delle due Chiese²³. I rapporti avviati in quella occasione con l'imperatore d'Oriente possono avere favorito la successiva ambasceria inviata a Ferrara nell'estate del 1451 da Costantino XI, nel quadro di un programma di sollecitazione di alcuni stati dell'Occidente europeo ad organizzare un intervento armato per contrastare l'avanzata dei Turchi guidati da Maometto II. In quel torno di anni, tra il 1448 e il '53, i contatti diplomatici promossi dalla sede imperiale si indirizzano verso alcuni stati italiani che appaiono dotati, oltre che di uno sbocco sul mare, di un saldo prestigio politico e di una forza militare in grado di assicurare una risposta positiva alle attese dell'ultimo imperatore bizantino. La corte napoletana di Alfonso V d'Aragona, il governo veneziano e quello papale insediato in Roma costituiscono i terminali principali di questa intensa attività diplomatica, ma non mancano delegazioni inviate almeno una volta a Genova nel 1449, a Firenze nel 1452 e a Ferrara nei mesi di luglio-agosto del 1451, con lo scopo prioritario, in quest'ultimo caso, di confermare al marchese Borso i sentimenti di amicizia dell'imperatore in un'ottica di più larga raccolta di consensi a sostegno di una nuova crociata in grado di aiutare Bisanzio a debellare la minaccia turca²⁴.

²⁰ Grazie all'unione nel 1741 tra il figlio di Francesco III, Ercole Rinaldo (il futuro Ercole III, 1727-1803), con Maria Teresa Cybo Malaspina: cfr. Raffo 2001.

²¹ Muratori 1740, pp. 209 ss. e 223 s.; Chiappini 1971, pp. 136, 138 s.: a Borso Federico III concede anche il titolo di conte di Rovigo e Comacchio e lo riconosce signore di quella parte della Garfagnana annessa da Nicolò III nel 1429-30. Per la discussione critica della bolla in oro di cui era dotato in origine il diploma del 1452, recante sul diritto la figura dell'imperatore in trono e sul rovescio l'immagine stilizzata di Roma, cfr. Spaggiari 2000. Sulla crisi della signoria estense conseguente alla pesante sconfitta sancita dalla pace di Bagnolo del 1484 si veda Folin 2000a, pp. 46 ss.; per tutti gli aspetti diplomatico-militari del conflitto con Venezia si rinvia invece a Guerra 2005, pp. 95 ss.

²² Per la concreta gestione della politica estera da parte degli Estensi, soprattutto nei confronti degli altri stati italiani del Quattrocento, si veda in particolare Folin 2001a, pp. 53 ss. Per i rapporti con la Francia e la dinastia regia francese, rinnovatisi nell'età di Nicolò III con riflessi anche a livello letterario e culturale, si veda Magoni 2001, pp. 28 ss. Per le iniziative indirizzate verso il governo specifico della capitale ferrarese si veda in particolare Turchi 2000.

²³ Chiappini 2001, pp. 116 s.

²⁴ I contatti diplomatici intessuti dall'ultimo imperatore bizantino con alcuni stati europei situati in area italica,

Sotto il profilo dell'assetto territoriale e dello sviluppo dei propri confini – come già anticipato – il dominio estense va incontro a un processo di considerevole incremento durante il governo di Nicolò III (1383-1441), anche se nei primi anni successivi alla morte del padre Alberto III (1347-93) il potere viene esercitato da un Consiglio di reggenza e l'integrità dello stato, che allora comprendeva Ferrara, Modena, Adria, Comacchio, Rovigo e alcune località romagnole²⁵, viene minacciata su diversi fronti. I principali successi conseguiti dall'autorità estense riguardano la rinnovata affermazione nella provincia del Frignano, le cui tradizionali derive autonomistiche vengono arginate sottraendola definitivamente all'influenza di Obizzo da Montegarullo nel 1408 grazie anche all'alleanza con Lucca, divenuta operativa in alcune fasi della lunga guerra²⁶; la sconfitta conclusiva di Azzo d'Este (1344-1415c.), figlio di Francesco (1325-84), il quale, rivendicando il dominio estense, aveva compromesso il controllo del Modenese e l'integrità dello stesso territorio ferrarese²⁷; il recupero di Vignola agli inizi del 1400, tenuta dai Grassoni e, negli ultimi anni, dal loro potente alleato Giovanni da Barbiano²⁸; la rinnovata occupazione di Nonantola nel 1411²⁹; la provvisoria egemonia su Parma e sul suo contado – come già ricordato – tra 1409 e 1420 e il contemporaneo riacquisto di Reggio³⁰; l'annessione di parte della Garfagnana nel 1429-30, spartendola così con Fiorentini e Lucchesi³¹, e di alcune località incluse nella cosiddetta Romagna Estense tra 1437 e 1440³²; l'acquisizione, per spontanea dedizione, nel 1413 di alcune comunità lunigianesi tra le quali spiccano Varano e Taponecco³³; il recupero, infine, nel 1438 del Polesine di Rovigo dopo averlo concesso in pegno a Venezia³⁴, quando già l'ampia campagna di annessioni era stata coronata, nel 1433, da una nuova investitura imperiale su Modena e Reggio unitamente a Sassuolo e a una nutrita serie di castelli reggiani³⁵.

Risulta invece impostata su direttrici diverse la politica territoriale complessivamente attuata dai due successori diretti di Nicolò, i figli Leonello (1407-50) e Borso (1413-71), ai quali si deve la preferenza per un sostanziale mantenimento del dominio all'insegna, soprattutto, della crescita del prestigio diplomatico e culturale, anche se non mancano ulteriori acquisizioni che toccano in prevalenza le fasce più periferiche dello Stato: si attua l'annessione di altre comunità in Garfagnana tra 1446 e 1451³⁶ e in area romagnola (Fusignano) nel 1445³⁷, mentre in corrispondenza dei territori emiliani viene aggiunta la località reggiana di Cavriago nel 1447³⁸.

continentale e balcanica sono analizzati in Malamut 2002.

²⁵ *Annales Estenses*, col. 907: al momento di subentrare al padre nel 1393, il dominio affidato a Nicolò III e governato temporaneamente dal Consiglio di reggenza comprendeva – secondo il cronista estense – Ferrara e il suo distretto *pro Sancta Romana Ecclesia et romanus Pontifice*, la città di Modena e il suo comitato e distretto *pro sacro romano imperio*, le città di Adria e Comacchio, il Polesine di Rovigo, Argenta, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Conselice *et generaliter universarum aliarum rerum et bonorum praeominati domini genitoris sui*.

²⁶ Mordini 2000; per indagini dettagliate sull'affermazione signorile di Obizzo in area frignanese e sulla dinamica delle varie fasi del lungo conflitto si veda Mucci-Mordini 1999.

²⁷ Frizzi 1850, pp. 395 ss., ove l'intero cap. XXII è dedicato al profilo di Nicolò III e al complesso delle iniziative politiche e militari che ne caratterizzano la signoria. Cfr. pure Menniti Ippolito 1993, pp. 396 s.; Chiappini 2001, pp. 97 ss.; Dameri-Lodovisi-Trenti 2007, pp. 5 ss.

²⁸ Angiolini 2000, p. 698; Lorenzoni 2003, pp. 248 ss.; Dameri-Lodovisi-Trenti 2007, pp. 7 s.

²⁹ DTS II, p. 144.

³⁰ Dean 1990, pp. 27 ss. anche per il complesso delle acquisizioni territoriali conseguite sotto il governo di Nicolò e Leonello.

³¹ Bedoni 1993, p. 90; Raggi 2001, p. 551.

³² Menniti Ippolito 1993, pp. 400 s.

³³ Ricci 2001, pp. 541 s.

³⁴ Frizzi 1850, p. 482.

³⁵ Ossia Castellarano, Piolo, Ligonchio, Carpineti, Minozzo, Baiso, Sarzano, S. Cassiano, Rondinara, Rubiera, San Martino in Rio e Montecchio: cfr. Dean 1990, p. 182, e già Muratori 1740, p. 196.

³⁶ Bedoni 1993, pp. 91 ss. La documentazione relativa alle dedizioni delle singole comunità garfagnine che si sottomettono agli Estensi tra 1429 e 1451 viene esaminata analiticamente in Spaggiari 1998.

³⁷ Frizzi 1850, p. 498: Fusignano viene ceduto nel 1445 da Francesco Sacrati a Leonello d'Este e poi rimane soggetto alla giurisdizione immediata estense per vent'anni, prima che ne sia investito Teofilo Calcagnini assieme a Maranello (MO) e a Cavriago (RE): cfr. anche *Repertorio statuti*, II, pp. 72 s.

³⁸ DTS I, p. 252.

Il governo esercitato da Borso a partire dal 1450, indubbiamente rafforzato dall'investitura ducale concessa dall'imperatore Federico III due anni dopo per Modena e Reggio e definitivamente consolidato da quella elargita da papa Paolo II per Ferrara nel 1471³⁹, dal punto di vista della politica interna si caratterizza per una serie di iniziative che, confermando l'indirizzo impresso dal fratello Leonello e dal padre Nicolò, sono volte a creare una struttura statale posta alle dirette dipendenze del principe e sovraordinata alla rete di più o meno larghe autonomie comunitative, con l'obiettivo di accrescere le forme di controllo nei confronti di queste ultime e di organizzare una intelaiatura di concessioni feudali destinata nel tempo a crescere, dalla latitudine giurisdizionale assai ampia e tale da arrivare a sorprendere gli stessi contemporanei⁴⁰.

Certamente la concessione della duplice dignità ducale non fu esente da favorevoli situazioni contingenti. Nel primo caso giocò la parentela e l'amicizia personale con il segretario dell'imperatore, Enea Silvio Piccolomini (1405-64), il futuro papa Pio II, mentre nel secondo non è da sottovalutare il proposito di papa Paolo II di rafforzare un presidio territoriale contro le ambizioni espansionistiche veneziane dando, nel contempo, maggiore compattezza allo Stato della Chiesa nelle sue porzioni estreme, dal punto di vista geografico, tramite la rinnovata fedeltà degli Estensi. In ogni caso il riconoscimento del titolo ducale da parte di Federico III proietta questi ultimi tra i principi dell'impero incastonandoli nel ventaglio ristrettissimo della più alta nobiltà italiana: prima di loro era stato attribuito unicamente a Castruccio Castracani, signore di Lucca, nel 1328 e a Giangaleazzo Visconti, signore di Milano, nel 1395, mentre ai Savoia il titolo principesco era stato riconosciuto sin dal 1310 e Giovanni Francesco Gonzaga nel 1432 era stato elevato a marchese e principe di Mantova⁴¹.

L'autorità così riconosciuta esplicitamente a Borso, nel diploma di investitura del 18 maggio 1452, di attribuire e ricevere diritti giurisdizionali e di conferire feudi si traduce in breve in una modificazione dei rapporti definiti tra gli Estensi con signori e potenti locali che controllano ambiti territoriali di variabile entità all'interno del ducato. Se nella prima metà del Quattrocento gli Estensi stipulano in netta prevalenza, con i *domini loci* rurali, contratti di aderenza e accomandigia nonché donazioni o investiture *titulo gubernationis* con i nobili ferraresi per ricompensarli dei servizi da essi prestati, dopo il 1452 la politica feudale dei nuovi duchi registra un diverso orientamento grazie all'incremento delle investiture in favore dei castellani dei vari contadi *iure feudi ad usum regni*, accentuando così il contenuto di delega formale e sostanziale proveniente dall'autorità imperiale e, nel contempo, precisando la gerarchia feudale tramite uno specifico legame giuridico in grado di saldare alla dinastia ducale la molteplicità dei detentori di potere a livello locale. Tale orientamento è confermato dalla politica patrimoniale perseguita nel medesimo tempo dagli Estensi, laddove nel corso del secolo XV le concessioni feudali soltanto in rari casi sono concesse a titolo oneroso e quindi non costituiscono una fonte privilegiata di entrate per il fisco ducale, mentre nel corso del '500 e soprattutto dopo la devoluzione di Ferrara la maggior parte delle giurisdizioni infeudate dalla Camera viene venduta, rappresentando, più che uno strumento politico, un cespite importante "per le sempre più esauste casse dello Stato"⁴².

Durante il terzo quarto del secolo XV, in coincidenza con il governo esercitato da Borso, si registrano alcuni significativi sviluppi anche per quanto concerne l'ammodernamento dello Stato sotto il profilo della riorganizzazione amministrativa, economico-finanziaria e giurisdizionale. Risalgono al 1456 il primo registro della serie "Bollette dei salariati" contenente i conti della camera ducale, seguito da altri redatti nel 1475, 1476, 1484, 1488 e 1494, nonché gli ordini per la *fattoria* generale, destinati a precisare le modalità di compilazione dei correlati registri, mentre tra il 1451 e il 1457 viene tenuto il primo esemplare di *Libro deli uffici del duca Borso* raccogliendo le lettere patenti di nomina "dei podestà, capitani, massari, cancellieri e giudici a latere cittadini,

³⁹ Cfr. sopra, nota 21.

⁴⁰ Fregni 1999, pp. 59 s.

⁴¹ Schlinker 1999, pp. 105 ss. e 188 ss.

⁴² Folini 1997, pp. 535 ss. (citazione da p. 537); Folini 2000, pp. 39 ss., 71 s.

nonché di tutti i giurisdicenti e notai delle podesterie del contado”⁴³. Dagli anni '50 sempre del Quattrocento gli Estensi avviano inoltre un programma di decisa valorizzazione delle castalderie dislocate nelle odierne province di Rovigo, Bologna e Ferrara, ossia le grandi aziende agrarie costituenti il patrimonio fondiario della famiglia ducale nella fascia più orientale della pianura padana. Agendo su vari fronti, in primo luogo le opere di bonifica e di incremento di alcune strutture produttive come la piantata, gli Estensi procedono in un'opera di consistenti investimenti finalizzati alla razionalizzazione delle proprietà agrarie e al deciso miglioramento della produttività, raggiunto anche grazie a un aumento delle strutture edilizie e insediative presenti sui poderi con una migliore capacità funzionale degli stessi nuclei coordinatori delle diverse aziende⁴⁴. Nel complesso, anche se rimangono notevoli distanze rispetto ai processi di organizzazione interna che contraddistinguono, nel corso del Quattrocento e per gran parte dell'Età moderna, gli stati di Milano e di Mantova, le iniziative assunte dal vertice del governo estense successivamente al conferimento del titolo ducale riflettono l'intenzione di procedere a una revisione consistente delle modalità sulle quali si basava il funzionamento dei principali settori dell'amministrazione centrale e periferica e non meno di quelli economico-finanziari che garantivano la sussistenza della stessa famiglia marchionale

Nei decenni compresi tra il governo di Niccolò III e quello di Borso si verifica pure l'importante riforma del consiglio privato del Signore, già detentore di pieni poteri di governo durante il periodo di minorità dello stesso Nicolò, succeduto al padre Alberto III a partire dall'agosto 1393 a soli 9 anni. Nel 1425 la giurisdizione di tale consiglio venne fissata alle cause inerenti vedove, pupilli, miserabili e a ogni altra materia delegata all'occasione dal marchese e nello stesso tempo ne viene modificata la composizione aggregandovi unicamente, in numero di circa una decina, alti ufficiali della Cancelleria e della Camera marchionale. Tale organo assume poi il nome di *Consilium secretum*, in forma simile a quelli analoghi esistenti presso altri stati come quello visconteo di Milano e quello gonzaghesco di Mantova, in seguito alla parallela istituzione, nel 1453, del Consiglio di Giustizia, composto da soli tre membri, esperti di diritto, ai quali Borso delega la risoluzione di casi e dubbi di diritto e di giustizia e le funzioni di tribunale ordinario di seconda e terza istanza con competenza entro il solo territorio ferrarese, oltre all'esame delle suppliche indirizzate al principe e “alla cognizione, su commissione ducale, di qualsiasi tipo di controversia in cui una delle parti risultasse suddito ‘immediato’ degli Este”⁴⁵.

Oltre che negli specifici contenuti e nella terminologia esibita nel testo della lettera con cui vengono promulgati nel 1464 gli Statuti di San Felice, la pienezza della *iurisdictio* sancita mediante l'investitura ducale del 1452 si riflette anche nelle disposizioni previste dalla stessa raccolta, in particolare laddove si ribadiscono le molteplici forme di subordinazione alla normativa statutaria e alle istituzioni della capitale e si puntualizzano le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie previste per un largo ventaglio di illeciti e violazioni, quando vanno a vantaggio non soltanto delle autorità locali, ma pure, e talora in via esclusiva, della Camera marchionale. Si tratta di un canale attraverso cui si giungono a imporre alcune sostanziali modalità di dipendenza dagli organi del potere centrale insediato in Ferrara che contribuiscono ad anticipare, nella sostanza dell'ordinamento giuridico, la svolta più radicale tentata da Ercole II (1534-1559) agli inizi del proprio ducato tramite uno dei pochi decreti estensi validi per l'intero territorio del dominio, con il quale cercò di elevare i recentissimi statuti ferraresi del 1534 al rango di ‘diritto comune’ all'interno dello Stato al fine di integrare e coordinare ogni altro statuto vigente entro i suoi

⁴³ Folin 1997a, pp. 102 ss. (citazione da p. 102); Folin 2001, pp. 53 s.; Lazzarini 2001, pp. 707 ss.; Lazzarini 2001a, pp. 39 ss. Sulla organizzazione interna e le funzioni della Camera, oltre a Manenti 1982, si veda anche Guerzoni 2000, al quale si deve una valutazione estremamente positiva circa le soluzioni tecniche e le prassi gestionali sviluppate da tale complesso di uffici per amministrare l'imponente macchina economico-fiscale dello stato.

⁴⁴ Ghidoni 1982. Per una panoramica complessiva delle gestione delle castalderie estensi e del patrimonio fondiario dei signori di Ferrara cfr. Dean 1990, pp. 77 ss.

⁴⁵ Folin 2001, pp. 145 ss. con bibliografia anteriore; Lazzarini 2001a, pp. 34, 38, oltre a trattazioni specifiche in Tavilla 1998, pp. 177 ss., Tavilla 2001, pp. 906 s. (citazione da p. 907) e Turchi 2005, pp. 197 ss.

confini, inclusi quelli delle città di Reggio e Modena⁴⁶.

Quanto al primo punto, la subordinazione alla normativa e alle istituzioni ferraresi si attua attraverso due canali privilegiati: da un lato, mediante l'inserimento dello statuto della città dominante nella previsione della gerarchia delle fonti del diritto e disponendo il ricorso ad esso nel silenzio dello statuto locale⁴⁷; dall'altro, mediante le norme che disciplinano tanto la procedura civile e penale in ragione delle modalità di svolgimento dei giudizi di appello e dell'esecuzione delle sentenze, per le quali si rinvia agli statuti ferraresi, quanto il ricorso al *consilium sapientis* in sede giudiziale, prescrivendo l'intervento di un esperto appartenente al collegio dei giurisperiti di Ferrara⁴⁸. Sono provvedimenti che toccano un piano decisivo e sostanziale della giurisdizione sviluppata dall'autorità ducale, nel momento in cui si avoca alle istituzioni giudiziarie della capitale lo svolgimento delle cause di appello – e quindi di livello superiore rispetto a quelle trattate dal podestà locale, anch'egli sempre di nomina ducale – e si chiamano i giurisperiti a formulare il parere legale all'interno degli stessi procedimenti, riservando tale prerogativa a tecnici della materia residenti nella capitale e inclini, assai verosimilmente, a seguire linee interpretative coerenti con l'orientamento del diritto e delle istituzioni cittadine.

Quanto al secondo punto sopra accennato – la riscossione delle numerose sanzioni pecuniarie contemplate nelle rubriche statutarie – la valutazione delle varie fattispecie nelle quali esse sono previste e la loro differente graduazione in ragione dei beneficiari porta a individuare la Camera ducale come destinataria di una quota non trascurabile delle entrate derivanti dalla loro imposizione, accentuandone il ruolo quale uno degli strumenti applicati dal governo centrale per esprimere concretamente i diritti giurisdizionali anche a contenuto economico nei confronti della comunità e delle istituzioni locali (vedi Appendice 1). A scapito delle quali si deve pure aggiungere la sottrazione di risorse costituite dalle sanzioni pecuniarie – sempre a norma di statuto, sia in ambito amministrativo che giudiziario – destinate al podestà di nomina estense, il quale in vari casi ha facoltà di imporle anche a proprio arbitrio e così integrare il già cospicuo salario di 12 lire marchesane corrisposto ogni mese dalla comunità medesima⁴⁹.

Tenendo presente che la rubrica finale del IV libro (l. IV, r. 44) precisa che, laddove negli statuti non sia specificato il percettore delle esazioni, queste vadano al Comune se non eccedono i 20 soldi, ma siano divise a metà tra Comune e Camera ducale quando superino tale valore, si può notare come i casi in cui quest'ultima interviene a sottrarre risorse altrimenti indirizzate, in netta prevalenza, alla comunità siano numerosi e tocchino fattispecie delicate. Alla Camera vanno soprattutto le multe riscosse in seguito alla repressione di reati penali connessi a sanzioni conseguenti al mancato rispetto della stessa procedura criminale, dimostrando così il diretto e cruciale interesse della pubblica autorità ducale al contrasto – e al conseguente vantaggio economico derivato dall'applicazione delle norme correlate – dei reati che ineriscono la tutela della comunità. Il che diventa ancor più significativo quando essa avoca la riscossione integrale delle sanzioni pecuniarie in rapporto tanto al mantenimento della pace pubblica, quanto della sicurezza privata: la violazione del divieto di radunare più di 10 uomini armati viene punita, quando accompagnata anche “ad alcuno acto proximo de offesa”, con l'altissima sanzione di 100 lire (l. III, r. 57), mentre 10 lire di multa sono previste per chi tenti di entrare nella casa di un abitante del castello e del distretto sanfeliciano di notte contro la volontà del padrone di casa (l. III, r. 75). Per

⁴⁶ Sul punto specifico si veda Marini 1987, pp. 61 s.; Turchi 2003, pp. 367 s., con la trascrizione del testo del decreto ducale, e p. 395: il tentativo fu vanamente ripetuto da Alfonso II nel 1567; Pene Vidari 2003a, pp. 56 s.

⁴⁷ Statuti San Felice, l. I, r. 33; l. III, rr. 4, 10, 27; l. IV, r. 43.

⁴⁸ Statuti San Felice, l. II, rr. 4, 9, 11, 12. Per l'analisi più puntuale di tale normativa si veda il contributo di Alessia Legnani Annichini in questo stesso volume. Il rinvio agli statuti ferraresi si intende riferito alla redazione del 1456 (come si esplicita nello statuto di San Felice a l. I, r. 33), voluta da Borso quale riforma dei precedenti e pubblicata a stampa nel 1476: cfr. *Repertorio statuti*, II, pp. 25 ss. (a cura di T. Bacchi).

⁴⁹ L'entità del salario corrisposto al podestà si desume dai registri della Cancelleria ducale appartenenti agli anni 1451-57 e 1505-34, i cui dati sono riassunti in Folin 1997a, p. 131. Il rischio poi che “alcuno nostro ufficiale deputato ad rendere ragione [...] presuma de tuore dono alcuno da alcuna persona per alcuno modo” – e integrare così il salario percepito – viene condannato da Nicolò III e punito minacciando il colpevole di incorrere nella “desgracia nostra”: Archivio Comunale di San Felice, *Liber registri comunitatis Sancti Felicis usque ad annum 1625* (in seguito *Liber registri*), c. 20r (1435 gennaio 23). Breve citazione anche in Costa Gianni 1890, p. 36, con data errata al 1434.

quanto poi una somma assai minore (5 soldi) venga addebitata a chiunque ostacolerà il passaggio lungo i portici e le strade dell'abitato restringendone la larghezza oltre un certo limite (l. III, r. 74), ciò non deve svalutare la portata della norma, volta piuttosto a confermare il supremo ed esclusivo monopolio delle istituzioni centrali nella disciplina degli spazi pubblici all'interno del castello di San Felice.

Anche nella divisione tra Camera ducale e Comune di quanto ricavato da una serie di sanzioni pecuniarie, si evince il ruolo delicato che la prima si riserva tanto nel controllo dell'operato del podestà⁵⁰ e di alcune fasi della procedura penale e della produzione di atti e testimoni⁵¹, quanto nella repressione dei reati di maggiore gravità come l'omicidio, l'incesto, l'incendio doloso, le rapine al di sopra di un certo valore della refurtiva⁵² e la rottura violenta delle paci private, ove i beni confiscati al reo vengono attribuiti per 1/3, oltre alle analoghe quote riconosciute al Comune e alla Camera ducale, anche a vantaggio di chi ha ricevuto l'offesa oppure dei suoi eredi⁵³. Tale suddivisione viene applicata anche alle sanzioni previste per reati circa i quali si incoraggia l'intervento di soggetti terzi a sporgere denuncia e che conservano uno stretto legame tanto con la sicurezza pubblica, quanto con la morale religiosa, intesa come un ambito sorvegliato anche dalla pubblica autorità a garanzia della regolare disciplina della vita collettiva: sono i casi specifici inerenti i divieti di portare armi non autorizzate dal podestà girando di notte per le strade del castello di San Felice, di proferire bestemmie e di svolgere qualsiasi tipo di gioco all'interno delle chiese⁵⁴. La competenza della Camera ducale nella riscossione delle sanzioni pecuniarie si applica, infine, anche a fattispecie più marginali, punite con ammende di valore assai limitato, connesse all'attività dei mugnai e all'effrazione delle abitazioni private, ove quest'ultima norma si collega logicamente alle altre forme di tutela della proprietà privata sopra considerate⁵⁵.

3. *Gli Statuti di San Felice e altre fonti normative*

Nel tardo secolo XVIII Girolamo Tiraboschi, esaurendo la voce *S. Felicis castrum* all'interno del suo poderoso *Dizionario topografico-storico degli Stati estensi*, annotava in maniera cursoria e quasi sfuggente che il luogo “ha i suoi propri Statuti approvati dal Duca Borso l'anno 1464 e stampati a Modena nel 1612”⁵⁶. Lo strabismo del dottissimo sacerdote ed erudito bergamasco, neppure mitigato, in questo, dalla più matura lezione del grande modello muratoriano, lo induceva a maneggiare con estrema perizia le carte d'archivio – i “monumenti” sui quali la giovane, al tempo, scienza storica andava fondando con profitto le sue prime e corpose ricerche condotte con metodi aggiornati –, ma a rivolgere un debole interesse alle raccolte normative, considerate non altrettanto efficaci per delineare il profilo storico-istituzionale dei singoli luoghi e territori

⁵⁰ È prevista una multa assai elevata di 10 ducati d'oro da comminarsi al podestà, di nomina ducale, che rifiuti il giuramento all'inizio del mandato dinanzi al massaro e al consiglio della comunità (l. I, r. 2) e altre di 12 lire per irregolarità nell'osservanza della procedura penale (l. III, rr. 4 e 10).

⁵¹ Statuti San Felice, l. III, rr. 2 e 49. In merito alle norme procedurali va ricordata anche la rubrica 1 sempre del III libro, che sanziona il podestà colpevole di avere comminato pene corporali derogando alla procedura stabilita con il pagamento di 100 lire, ove 1/3 della somma andrà a beneficio del soggetto ingiustamente condannato.

⁵² Statuti San Felice, l. III, rr. 34, 36, 46, 47: reati per i quali è prevista la pena di morte e la confisca dei beni del reo. Analoga divisione dei proventi delle sanzioni tra Comune e Camera ducale è prevista anche nelle rr. 29 e 31, concernenti i rapitori e violentatori di donne e i rei di bigamia.

⁵³ Statuti San Felice, l. III, r. 58. Sul valore pubblico delle paci e sulle loro funzioni nel contesto dei sistemi giudiziari bassomedievali si veda Vallerani 2005, in part. pp. 167 ss. Per una verifica della disciplina giudiziaria della *ruptura pacis* sulla base di un campione significativo della normativa statutaria di area estense, alla luce degli orientamenti della dottrina giuridica a partire dal Cinquecento, si veda Tavilla 2001a.

⁵⁴ Statuti San Felice, l. III, rr. 51, 54, 58, 61. Il fatto poi di portare armi specificamente vietate viene punito con un'ulteriore sanzione a vantaggio, un terzo ciascuno, del Comune, della Camera ducale e del podestà (l. III, r. 55). In merito si registrano anche interventi diretti dell'autorità ducale nei confronti del podestà volti a ribadire, in seguito a proteste elevate dagli abitanti del luogo, “che ti et toi successori siati quelli che habiano a procedere contra ogni persona che porti le arme suso al territorio et iurisdictione de San Felice secondo la forma de li statuti et provisioni et ordini di quella terra”: Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, Leggi e decreti, reg. C/2, c. 84r (1470 ottobre 29). Ringrazio Mauro Calzolari per la segnalazione della fonte.

⁵⁵ Statuti San Felice, l. III, rr. 66, 77.

⁵⁶ DTS I, p. 281.

componenti gli “Stati di Sua Altezza Serenissima”⁵⁷. In realtà, in un *corpus* normativo pari a quello formato dagli statuti concessi alla comunità di San Felice si riflettono tanto l'autocoscienza politica e la volontà organizzative della comunità, la capacità di riconoscersi in un sistema di norme frutto di tradizioni e stratificazioni plurisecolari, quanto le specifiche forme prescelte dal signore per attuare un efficace controllo giurisdizionale della medesima; nel contempo esso costituisce uno dei poli irrinunciabili sui quali si imposta la vivace dialettica tra le molteplici fonti del diritto, di portata locale, signorile, principesca, universale (ossia promananti dall'autorità imperiale e da quella pontificia) e non meno di matrice dottrina e giurisprudenziale, che contribuiscono a formare il variegato sistema giuridico destinato a dominare la cultura europea tra i secoli XII-XIII e il tramonto settecentesco degli stati di “Antico Regime”.

In questa cornice lo statuto sanfeliciano viene ufficialmente emanato dal duca Borso d'Este con suo chirografo del primo dicembre 1464⁵⁸ al fine di rispondere – formalmente – a una sentita esigenza della comunità locale, che dichiarava di esserne ancora priva, e su istanza, principalmente, del podestà Tommaso Condulmer, del massaro Francesco Guardasono e non meno dei *carissimi nostri* Felice e Aldrisio Ferraresi, la cui famiglia era stata beneficata da Nicolò III una trentina di anni prima con concessioni di terre nel Sanfeliciano⁵⁹. Il testo, affidato alla redazione di Ugolino Bonfranceschi, dottissimo *in utroque iure* così come nelle arti liberali, già riformatore degli statuti di Ferrara del 1456 e in seguito membro del Consiglio di Giustizia⁶⁰, del giureconsulto Ugo Trotti e del causidico ferrarese Giovanni di Spagna, era stato poi esaminato, corretto, emendato e suddiviso in 4 libri da Guglielmo Porcari, giureconsulto parmense e

⁵⁷ Come recita il titolo ufficiale del *Codice di leggi e coattuzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, promulgato da Francesco III nel 1771 e stampato in Modena in due tomi.

⁵⁸ La lettera di approvazione di Borso è stampata in apertura della versione latina degli statuti sanfeliciani: *Statuta inclitae terrae Sancti Felicis edita in hanc formam regente pro. Ser. D. D. Duce Cesare Estensi D. N. per ill. D. Io. Francisco Rondinello. Et pro Illustri Communitate esistente Massario Ill. D. Cesare Campo, Mutinae, Typis Io. Mariae de Verdis*, MDCXII, alle cc. 2r-3r (non numerate). Il testo è il seguente: “Borsius Dux Mutinae et Regii, Marchio Estensis, Rhodigiique Comes etc. Optaverunt dilectissimi homines nostri et communitas castelli Sancti Felicis aliqua a nobis statuta eis dari, quibus quasi legibus (cum nulla eo in loco haberent) iustitia [. . .] non solum in civilibus, sed etiam in criminalibus et mixtis administranda esset. Quod cum nobis eorum nomini declarassent nobilis vir Thomas Condulmerius civis ferrariensis, tunc eius oppidi potestas, noster dilectissimus, ac prudentes viri Felix Ferraresius et Franciscus Guardasonus, eo tempore ipsorum hominum massarius, et Aldrisius Ferraresius de ipsa terra nostra, carissimi nostri, consensimus, ut praestantissimus quondam iuris utriusque et artium doctor dominus Ugolinus de Bonfrancescis ac nobilis vir et excellens utriusque iuris consultus dominus Hugo de Trotti et una egregius dominus Ioannes de Hispania, civis et causidicus ferrariensis, nobis dilectissimi, qui in huiusmodi statutis conficiendis, pro eorum singulari doctrina et longa fori experientia plurimum praestare visi sunt, in scriptis redigi curarent, quicquid eis iuri et honestati ac oppidanorum ipsorum paci et quieti magis conducere arbitrarentur. Notas igitur imo volumen confecerunt, quod nobis exhibitum, spectato et excellenti iure consulto domino Guilielmo de Purcariis parmensi, consiliario nostro iustitiae benemerito videndum, examinandum et ubi opus esset corrigendum emendadumque dedimus. Qui iussa nostra diligentissime exequutus, id nobis reddidit miro quodam ordine in partes quatuor divisum. Sed ne quid in compilatione ipsorum statutorum solemnitate defuisse videretur, ad postremum volumus ea non edere, nisi a consilio nostro secreto visa, ut bene et prudenter confecta atque digesta comprobarentur. Cum vero ea consilium ipsum viderit laudaveritque et compilerum et correctoris diligentiam ea in hoc volumine per ordinem redacta conscriptaque pro statutis et legibus publicis in ipso nostro oppido et inter incolas eius ad unguem observandis, eisdemque hominibus et communitati nostrae tenorem praesentis nostris decreti et de plenitudine nostrae caes(ariae) potestatis, qua publice fungimur, damus atque conferimus, volentes ac mandantes, ut statim, convocatis in unum eius loci hominibus universis, campanae sono (ut moris est) ea sigillatim per notarium ibidem deputatum legantur et publicentur et post hac ad unum observentur sub poena indignationis nostrae et alia quaelibet nostri arbitrio imponenda. In quorum fidem et robur has nostras fieri easque cum omni ipsorum statutorum volumine nostro ducali sigillo anteriori eius assidi impresso muniri. Datas in palatio nostro Fossadalberi, anno Dominicae Nativitatis millesimo quodringentesimo sexagesimo quarto, indictione duodecima, die primo decembris”. Dopo l'indice delle rubriche, alle cc. 10v-11v è riprodotta la successiva approvazione di Ercole II del 27 gennaio 1535 e quindi a c. 12r il proemio alla versione a stampa.

⁵⁹ *Liber registri*, c. 17r: comunicazione di Nicolò III al camerario di San Felice, datata 11 maggio 1434, circa l'accoglimento della supplica presentata da Guido Salani e Stefano Ferraresi per ottenere un “solum seu terrenum de quo in dicta supplicatione fit mentio”. Breve riferimento anche in Costa Gianì 1890, p. 36.

⁶⁰ Sul quale, anche per altre notizie biografiche, cfr. Folin 1997a, p. 111 e p. 144, n. 54; Folin 2001, pp. 176 s. Per la sua partecipazione al Consiglio di Giustizia, registrata in relazione al 1472, si veda l'edizione on-line di Folin 2001 sul sito www.laterza.it/rinascimentoestense, cap. III, nota 93.

consigliere di giustizia del duca⁶¹, quindi sottoposto alla revisione del *consilio nostro secreto*⁶² e presentato agli uomini di San Felice per la pubblicazione finale, munendo il codice ufficiale consegnato alla comunità del sigillo ducale. Una siffatta raccolta si iscrive perfettamente nella dinamica di governo di signorie e principati bassomedievali, ove i rispettivi *domini*, con le sole eccezioni del ducato di Savoia e del principato ecclesiastico di Aquileia, tendono a favorire la disciplina giuridica dei singoli ambiti locali ricorrendo a varie tipologie di provvedimenti (oltre agli statuti anche ordini, decreti, capitoli, privilegi, ecc.), anziché puntare sulla redazione di più o meno organiche raccolte normative con valore territoriale generale⁶³.

L'intervento di giuristi professionisti nella scrittura e nel controllo del testo statutario, oltre che riflettersi in ambiti specifici di indubbio tecnicismo formale come la definizione delle procedure da seguirsi nelle cause civili e criminali – analizzate in dettaglio, in questo stesso volume, da Alessia Legnani –, trova riscontro pure in alcune citazioni esplicite di fonti romanistiche, fonti che nel loro insieme rimangono a costituire il riferimento irrinunciabile di numerose scelte normative all'interno del complesso statutario. Spicca così all'interno del IV libro dello Statuto sanfeliciano la citazione di un frammento del Digesto inserito sotto il titolo II del XII libro [D. 12, 2, 38], titolo che, nella nuova organizzazione del processo civile frutto dell'elaborazione di età postclassica e giustiniana, definiva le varie fattispecie di giuramento esperibili in sede giudiziaria⁶⁴, mentre in una rubrica compresa nel III libro inerente il trattamento dei debitori insolventi (III, 20) si prevede l'eventuale rinuncia al "beneficio della constitutione nova, e della epistola de divo Adriano", ossia a due benefici di schietta derivazione romanistica.

Nel primo caso, il diritto accordato da Giustiniano tramite la Novella 4 del 535 prevedeva che il creditore, per vedere soddisfatte le proprie richieste, si sarebbe dovuto rivolgere prima al debitore principale e unicamente in un secondo tempo al fideiussore o ai fideiussori e rendeva anche generale e coattiva la cessione a questi ultimi delle azioni esercitate dal creditore sul debitore; mentre nel secondo caso si rinvia al privilegio sancito *ex epistula divi Hadriani* e noto attraverso due passi delle Istituzioni di Gaio filtrati poi nelle *Institutiones* giustiniane e pure attraverso un altro passo gaiano rifluito nel Digesto, secondo i quali in caso di fideiussione prestata da più soggetti, questi ultimi non avrebbero più contratto un'obbligazione per l'intero ammontare della prestazione, poiché la garanzia si sarebbe dovuta suddividere tra i cogaranti solvibili in parti uguali. Il testo giustiniano giungeva quindi a precisare che il *beneficium divisionis* poteva essere applicato unicamente ai singoli fideiussori nel momento in cui veniva esercitata l'azione di recupero del debito da parte del creditore e che naturalmente non valeva per chi, tra loro, fosse morto senza eredi o fosse caduto in miseria⁶⁵.

Nonostante manchino prove certe dell'esistenza di una redazione statutaria sanfeliciano anteriore a quella del 1464, lo stesso testo statutario – come spiegato in dettaglio nella *Premessa* alla trascrizione del codice in questo stesso volume – lascia trasparire una serie di indizi non trascurabili che avvalorano l'esistenza di una redazione precedente, verosimilmente trecentesca e in lingua latina, che si potrebbe forse assegnare alla seconda metà del XIV secolo, quando si consolida il dominio locale degli Estensi anche in seguito alla concessione del vicariato apostolico su Ferrara (1329) ed è attestata la nomina, nell'agosto 1352, del podestà di S. Felice da parte del marchese Aldobrandino⁶⁶. Ciò sarebbe in linea con la più complessiva produzione statutaria fiorita

⁶¹ Certamente identificabile con il Guglielmo Pincaro ricordato nell'edizione on-line di Folin 2001 sul sito www.laterza.it/rinascimentoestense, cap. III, nota 93, quale membro del Consiglio di Giustizia in relazione agli anni 1468-76.

⁶² Si veda sopra nota 45 e testo corrispondente.

⁶³ Pene Vidari 2003.

⁶⁴ Si veda in merito Sarti 1995, pp. 11 s. La citazione qui richiamata è contenuta in Statuti San Felice, l. IV, r. 14.

⁶⁵ Con riferimento a I. 3, 20, 4 e a D. 46, 1, 26, su cui si veda Briguglio 1999, in part. pp. 48 ss. Cfr. anche i brevi riferimenti in Talamanca 1968, pp. 337 s. e in Luchetti 1996, pp. 424 s. e più in generale sui due *beneficia* romanistici basti il rinvio, a livello manualistico, a Voci 2004, pp. 415 s. e 499 s.

⁶⁶ Sul vicariato apostolico concesso ai fratelli Rinaldo, Obizzo e Nicolò nel 1329, oltre al fondamentale De Vergottini 1977, si vedano anche, in relazione alle specifiche vicende famigliari degli Estensi, Milano 1997, pp. 24 ss.; Chiappini 2001, pp. 74 s. Sul primo podestà noto di San Felice cfr. Costa Giani 1890, p. 272 e trascrizione del decreto

nell'ambito del territorio modenese, ove – escludendo il capoluogo cittadino – le prime raccolte normative di portata territoriale a valenza politico-giurisdizionale risalgono appunto al secolo XIV, quando vengono elaborati gli statuti del Frignano (1337-38), di Mirandola (1318 e 1386), di Carpi (1353), sotto la giovane signoria dei Pio, e di Nonantola (1365 o 1380), oltre a quelli di Finale, databili verosimilmente alla seconda metà del Trecento. Una maggiore diffusione si registra nel secolo successivo, al quale risalgono – oltre al caso sanfeliciano – gli statuti di Fiumalbo (1401, con aggiunte sino al 1527), Finale (rinnovati nel 1419-20 e con integrazioni apportate nel corso del '500), Fanano (1420), Groppo (1456), Sassuolo (1474, con parti risalenti ai primi decenni del secolo), Castellaro (1476), Montetortore (1485), Riolunato (1492) e Montegibbio (1494), nonché quelli rinnovati di Carpi (1447), sempre dominata dai Pio, di Medola (1461) e di Montecuccolo-Montese (1488), tutte località comprese entro la signoria dei Montecuccoli, e quelli di Maranello (1475), infeudata a Teofilo Calcagnini. Seguiranno poi nel Cinquecento le raccolte normative di Roccapelago (1514), Vaglio (1527), Montorso (1544), Pavullo e Torricella (1547) e quella rinnovata di Fanano (1578), unitamente agli statuti di Polinago (1550), governata dai Montecuccoli, e a quelli nuovi di Sassuolo (1562), allora sottoposta alla signoria dei Pio⁶⁷.

Per quanto concerne gli interventi normativi promossi dai marchesi Estensi in attinenza al consolidamento del loro dominio sui territori esterni al Ferrarese, è da notare come il ricorso a una accorta politica del diritto si manifesti già negli anni delicati, ma anche fondamentali per il compattamento della signoria, del governo di Nicolò III, quando la definizione della giurisdizione marchionale sui singoli ambiti locali acquisiti all'interno della signoria si attua ricorrendo a strumenti dalla varia definizione terminologica (oltre a statuti si contano anche patti, ordini, decreti, capitoli, privilegi, concessioni, donazioni, esenzioni, gride), ma sempre impiegati per formalizzare il rapporto di dipendenza giuridica tra il vertice e i singoli gangli periferici. Ciò si rileva in maniera particolarmente vistosa nei confronti di numerose comunità della fascia appenninica modenese, verso le quali si attua, tra la fine del Trecento e i primi decenni del secolo successivo, una intensa campagna di concessioni, riconoscimenti ed esenzioni che testimonia il progetto, già avviato sullo scorcio del governo di Alberto III (1347-93)⁶⁸, di accentuare il legame diretto con le terre della montagna affiancando alla riconquista armata gli strumenti atti a definire la portata della loro subordinazione al potere estense e così legittimarne il puntuale controllo politico-istituzionale. Allo stesso periodo, concentrate nell'arco di pochi anni, appartengono altre analoghe iniziative di notevole portata: la riforma degli statuti di Finale, rivisti tra il 1419 e l'anno successivo, e degli statuti di Fanano, approvati da Nicolò III, come i precedenti, sempre nel 1420, anno in cui vengono ufficialmente pubblicati i nuovi statuti cittadini di Modena; a Nonantola nel 1419 vengono ricopiati – per ragioni ancora non chiare, ma difficilmente casuali – gli statuti già sottoposti all'approvazione di Nicolò II (1338-88) nel 1365 oppure nel 1380 mentre a Sassuolo, a partire dal 1419, si avvia una prima elaborazione normativa, basata su decreti marchionali, indirizzata a tutti i comuni inclusi nella locale podesteria e volta a regolamentare l'assetto sociale, l'economia e la giustizia nonché i compiti degli ufficiali della Comunità, la quale sarà poi alla base dell'importante redazione statutaria approntata del 1474 per volontà del duca Ercole I.

Di contro risultano più limitati gli interventi in campo statutario durante il governo di Leonello (1441-50), quando unicamente i privilegi già concessi dal padre Nicolò III alla comunità di Montefiorino, articolati in dieci capitoli, sembrano oggetto di conferma, e pure del fratello Borso, al quale – eccetto il caso di S. Felice – si possono connettere per via indiretta le sole redazioni statutarie di Maranello (1475), eretto nel 1464 in feudo giurisdizionale in favore di Teofilo Calcagnini, e quelle di Medola (1461) e Polinago (1461), affidate al governo di uno dei rami dei conti di Montecuccolo⁶⁹. Non si tiene conto, in questa succinta disamina dell'attività normativa

marchionale che nomina Antonio *de Beccariis* podestà di San Felice, doc. IX, pp. 286 s. (1352 agosto 27).

⁶⁷ I dati sulla redazione e la cronologia di tali raccolte normative, come pure di quelle citate nel seguito del testo in relazione al territorio modenese, sono tratti dallo spoglio sistematico di Spinelli 1895, Andreolli 1995 e delle schede riunite nella sezione "Modena e territorio" del *Repertorio statuti*, vol. II, pp. 101-194.

⁶⁸ Al quale si devono concessioni, nel 1392, nei confronti delle comunità montane di Fanano, Flamignatico, Montetortore, Monte Ombraro, Monte Orsello, Rosola e Semelano: si veda Spinelli 1895, *ad vocem*.

⁶⁹ Si connettono per via indiretta nel senso che, nel caso di Maranello, gli statuti redatti dagli uomini della comunità e

indirizzata al governo del territorio rurale, degli specifici interventi attuati nei confronti delle sole amministrazioni cittadine, per quanto concerne sia le procedure di nomina di alcuni funzionari comunali, condizionate dall'assenso dei signori ferraresi, sia la modifica del patrimonio statutario delle città soggette, soprattutto a Reggio e a Modena benché con strategie differenziate, allo scopo primario di "subordinare sotto il profilo amministrativo il contado alla città ed alle sue istituzioni, riservando i redditi giudiziari alla signoria" e concentrando nelle mani di questa la capacità d'influire su livelli decisivi degli assetti politici locali, quali il ricambio dei consigli cittadini, le competenze delle curie podestarili, il regime degli appelli e la disciplina idraulica dei territori esterni alle città⁷⁰.

Da quanto osservato poc'anzi emerge quindi la peculiarità della concessione statutaria operata da Borso in favore della comunità di San Felice, che non trova riscontro in iniziative analoghe attuate posteriormente al secondo decennio del Quattrocento e che pare confermare una specifica e peculiare attenzione rivolta dal governo estense al *castrum* locale e ai suoi abitanti, in funzione anche della posizione strategica da esso occupata. Come osservato pure da Mauro Calzolari in questo stesso volume, il fortilizio sanfeliciano si colloca a presidio dello stretto corridoio geografico che, passando anche per il *castrum* di Finale, rende possibile il collegamento tra i due grandi blocchi territoriali in cui si articola la dominazione estense, ossia il territorio ferrarese, con la capitale politica dello Stato, e quello risultante dall'area reggiano-modenese, attraverso la quale si raggiungono, tramite i valichi appenninici, le propaggini toscane rappresentate dalla Garfagnana. È infatti per tale via, sfruttando le intersezioni tra Po, Panaro e Naviglio, che Borso e il suo seguito si recano a Modena nel giugno 1453, un anno dopo l'investitura ducale, con lo scopo di visitare per la prima volta la parte occidentale del dominio, dirigendosi dapprima verso Bondeno e Finale, dove il corteo si riposa per la notte, e quindi verso l'*oppidum* di S. Felice, dove tutti trascorrono la giornata in attesa di riavviarsi, la notte successiva, verso il *propugnaculum Cesis* (Bastiglia) dopo essere stati raggiunti all'ingresso del castello da Francesco *de la Mirandola*, Alberto Pio e Giulio Boiardi⁷¹.

Ancor prima di giungere alla concessione dello statuto, la particolare attenzione sviluppata dagli Estensi nei confronti di San Felice si manifesta, non meno che nelle operazioni di consolidamento e ammodernamento della rocca promossi nei primi anni del Quattrocento inviando sul luogo l'ingegnere Bartolino Ploti da Novara⁷², attraverso alcuni importanti interventi sia a livello amministrativo che normativo. Va sottolineata, in relazione al primo ambito, la formale concessione alla comunità locale il 13 marzo 1428, da parte di Nicolò III, di un proprio sigillo da usare "in perpetuo [...] per sigillare le litere et li facti del comune" recante l'immagine di un castello stilizzato con mastio centrale e due aquile con le ali spiegate ai lati di quest'ultimo, simboleggianti la stessa Rocca di San Felice sorvegliata dall'autorità della Casa d'Este⁷³.

approvati da Teofilo Calcagnini il 16 giugno 1475 (preceduti comunque da una più antica redazione a noi non pervenuta) hanno vigenza entro il feudo dotato di giurisdizione riconosciuto al Calcagnini da Borso d'Este nel 1464, mentre nei casi di Medola e Polinago gli statuti locali vengono emanati nel 1461 sotto l'egida del duca, dal quale derivava la concessione feudale in favore dei conti Uguccio e Guglielmo da Montecuccolo: cfr. *Repertorio statuti*, vol. II, pp. 144 ss., 146 ss., 178 ss.

⁷⁰ Turchi 2003, pp. 375 ss.; Turchi 2007, pp. 232 ss., da cui la citazione.

⁷¹ Fr. Johannis Ferrariensis, *Ex annalium libris marchionum Estensium excerpta* (citato sopra, a nota 8). Sulla visita compiuta da Borso nel 1453 a Modena e Reggio e i trionfi allora predisposti per festeggiare il novello duca ed esaltarne alcune virtù politiche si veda Turchi 2007, pp. 215 ss.

⁷² Con la nota comunicazione datane alla comunità dal marchese Nicolò III trascritta nel *Liber registri*, c. 5v (1406 novembre 22), citata anche in Costa Giani 1890, p. 34 e doc. X, p. 287. A Bartolino da Novara si deve la diffusione in area estense di un modello di fortificazione già affermatosi nel ducato visconteo caratterizzato da strutture in mattoni "a pianta quadrangolare e dalla copertura dei fianchi con torri anch'esse quadrangolari", che vengono replicate nelle fortificazioni ampliate e trasformate tra la fine del Trecento e i primi decenni del secolo successivo, come a Vignola, San Felice e Finale, oltre che nella stessa capitale ferrarese: su questo si veda, da ultimo, Dameri-Lodovisi-Trenti 2007, pp. 96 s. (citazione da p. 97) con bibliografia precedente, oltre al breve riferimento in Perogalli 1994, p. 31.

⁷³ *Liber registri*, c. 13v, con il testo trascritto anche in Costa Giani 1890, p. 283 e Gulinelli 2003, p. 34, per il quale le due aquile simboleggerebbero l'autorità imperiale e quella estense, ma un raffronto con l'iconografia presente negli stemmi impiegati da Nicolò III nei primi decenni del Quattrocento mi pare non lasci adito a dubbi (cfr. Spaggiari-Trenti 1985, tav. III *in fine*).

In rapporto agli strumenti impiegati per strutturare in forme più organiche e coerenti l'amministrazione locale, non si deve sottovalutare la riunificazione della consistente massa di lettere, dispacci e disposizioni inviata agli organi di governo locali dai marchesi, e poi duchi, di Ferrara a partire dalla fine del Trecento nel cosiddetto *Liber registri comunitatis Sancti Felicis* – secondo il titolo apposto nel XVII secolo –, contenente i più antichi documenti a tutt'oggi conservati nell'Archivio Storico Comunale in grado di gettare ampia luce sulle concrete modalità di controllo, da parte del potere centrale ferrarese, di un settore del contado sottoposto a giurisdizione diretta. Nel cui ambito ricade anche la potestà marchionale di concedere, ancora prima che uno statuto generale, una normativa particolare destinata a regolamentare l'ambito dei commerci, come quella promulgata ufficialmente da Leonello il 28 ottobre 1447 ma frutto di una stratificazione di norme formate in tempi diversi e risalenti, per alcune parti, almeno al secondo decennio dello stesso secolo XV, dal momento che una rubrica del cosiddetto "Statuto dei dazi e delle gabelle" disciplina il commercio del vino proveniente da Venezia e da Ferrara e gli scambi con la città Parma, assieme a quella di Reggio, e quindi non può che risalire al breve periodo della precedente dominazione estense sulla città emiliana (1410-20)⁷⁴. Altre disposizioni in merito vengono poi emanate da Nicolò III nel 1435 "pro conservatione introitorum nostrorum et ne datia et gabelle illius terre nostre Sancti Felicis defraudentur"⁷⁵.

Il *Liber*, la cui redazione fu avviata nel 1433 allo scopo di condensare in un unico registro gli ordini e le disposizioni dirette alla comunità dal governo estense, si apre con un atto risalente al 20 aprile 1398 (c. 1r), seguito dalla supplica degli abitanti di S. Felice, datata 1399, affinché gli uomini di Camurana e Mirandola che possiedono terre nel territorio sanfeliciano corrispondano le imposte a quest'ultimo comune (c. 1v)⁷⁶. Il registro, continuato fino al secolo XVII, è opera di più notai che lo hanno progressivamente aggiornato ricopiando e autenticando le missive ricevute dagli organi del governo centrale e trova assai limitate possibilità di confronto con analoghe scritture conservate in altri archivi comunali a livello dell'intera provincia di Modena. Sui 47 comuni attuali, infatti, soltanto 26 conservano ancora materiale anteriore al periodo napoleonico (oltre a San Felice, Campogalliano, Carpi, Castelfranco, Castelvetro, Concordia, Finale, Fiorano, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Maranello, Marano, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Pavullo, Pievepelago, Ravarino, Riolunato, Sassuolo, Savignano, Sestola, Spilamberto e Vignola), ma sono cospicue le mancanze dovute a manomissioni, guerre e distruzioni, soprattutto per i settori contenenti i materiali più antichi e in particolare per gli archivi che sono andati completamente distrutti nel corso del II conflitto mondiale⁷⁷. Alla luce di tale consistenza – senz'altro parziale rispetto all'effettiva produzione documentaria dei secoli passati – l'unica scrittura che pare confrontabile con il *Liber registri* sanfeliciano, organizzato come una raccolta sistematica di ordini, concessioni e privilegi indirizzati alla comunità locale dal governo centrale estense nell'ambito di un

⁷⁴ *Liber registri*, cc. 24r-29v: il testo ivi riportato li definisce "statuti, capituli, modi et ordini che se devono observare et mantenere per lo camerlengo et datiali de la terra de sam felice et suo teritorio et districto circa el pagamento de li datii et gabelle de la dicta terra de sam felice et suo teritorio et districto". Il testo di questi statuti è trascritto in Costa Giani 1890, doc. XIII, pp. 290-310 (con data finale errata 1446). Si veda la norma relativa al commercio del vino con le città di Reggio e di Parma in *Liber registri*, c. 24v (= Costa Giani 1890, p. 297). In merito si registra anche l'ordine già inviato da Nicolò III al camerlengo di San Felice nel 1440 circa l'imposizione di dazi su tutti i generi commestibili: Costa Giani 1890, p. 36.

⁷⁵ Archivio di Stato di Modena, Camera marchionale, Computisteria, Registri di mandati, n. 3 (1434-35), cc. 163v-164r (1435 novembre 29). Ringrazio Mauro Calzolari per la segnalazione della fonte.

⁷⁶ La questione inerente il regime fiscale delle proprietà facenti capo ad abitanti delle comunità vicine si trascina comunque per anni vedendo un notevole scambio di comunicazioni e disposizioni tra gli amministratori sanfeliciani e il governo estense. I due atti con cui si apre il *Liber* vengono ripetuti a c. 3r, il primo con data (errata) 1388 e il secondo con data (esatta) 1399. La scrittura più antica con cui esso si apre pare databile correttamente al 1398, sotto il governo di Nicolò III, quando fu anche avviata, 35 anni dopo, la redazione del registro stesso; non sembrano esserci motivi per cui sarebbe stata ripresa, eventualmente, una sola e brevissima disposizione del nonno Niccolò II (che muore nel 1388) per poi farla seguire da altre scritture, tutte risalenti al periodo di governo del nipote. Vi furono alcune incertezze iniziali nell'impostare la copiatura delle missive che si erano evidentemente conservate, in originale oppure già in copia, nell'archivio della comunità e comunque tutta la successione delle registrazioni, almeno per il secolo XV, non segue un ordine cronologico regolare.

⁷⁷ Tali dati si rilevano dalle schede inventariali pubblicate in ordine alfabetico in Rabotti 1991, pp. 381-501.

determinato arco cronologico, sembra il cosiddetto “Libro Rosso” della comunità di Sassuolo, redatto nel XVI secolo, mentre altre significate possiedono le varie raccolte di privilegi e grazie accordate ad alcune comunità tanto dagli Estensi quanto da altri signori locali, a partire dal '400 e lungo i secoli successivi, e di frequente riunite in fascicoli anziché ricopiate e autenticate ordinatamente in registro, come nei casi di Sassuolo, Spilamberto e Vignola⁷⁸.

4. Le istituzioni locali

Per governare le “terre separate” del dominio e le “province” prive di un capoluogo urbano (Polesine, Garfagnana e Romagna), gli Estensi scelgono consapevolmente di non sottometerle alla giurisdizione amministrativa e finanziaria di una città allo scopo di mantenerle sotto il proprio controllo diretto. Tale obiettivo anche a San Felice viene conseguito legittimando un duplice livello di governo, organizzato tramite la nomina, da un lato, del podestà, accompagnato da un *famulus* e da un notaio⁷⁹, del camerlengo, affiancato da un notaio alla camera e incaricato di gestire o appaltare i dazi e le gabelle locali rimanendo subordinato ai fattori generali di Ferrara, del capitano della rocca e di un capitano della porta⁸⁰; dall'altro lato, alla comunità viene lasciata, oltre alla redazione e alla gestione autonoma degli estimi, la nomina dei componenti il consiglio locale e degli ufficiali minori incaricati di funzioni amministrative e di polizia rurale. La regolamentazione di tali incarichi è demandata allo statuto, sottoposto al controllo formale e all'approvazione della suprema autorità estense, che ha vigenza su un territorio circa coincidente con quello del Comune odierno e formato, oltre che dal capoluogo castrense, dalle ville di Rivara, Palude Maggiore (oggi San Biagio in Padule), Mortizzuolo e Villa (oggi Villa Gardè)⁸¹, anche se i confini del distretto potevano, in alcuni periodi, subire variazioni come accade nel 1433, quando per decreto marchionale viene aggregata per 15 anni alla giurisdizione di San Felice la località di Camposanto con le annesse ville di Camurana e Villafranca, sottraendole al distretto controllato dalla città di Modena⁸², che in ogni caso conserva la funzione di riferimento circoscrizionale tanto civile quanto ecclesiastico rispetto al quale nel Quattrocento viene ubicata la terra di San Felice⁸³. Sulle località di nuova e temporanea annessione la giurisdizione sanfeliciano in qualche forma già si estendeva anche in tempi precedenti, forse circoscritta alle sole *corvées* signorili imposte agli abitanti di Medolla, Camurana, Roncaglio e altri luoghi limitrofi per svolgere servizi di guardia al castello di San Felice anche in tempo di pace⁸⁴, servizi che, comunque, erano tenuti ad assolvere anche i

⁷⁸ Rabotti 1991, rispettivamente alle pp. 481, 492 e 496.

⁷⁹ Si veda in particolare Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria ducale, Leggi e decreti, reg. A/6, *Libro d'uffici del stato di Ferrara al tempo del duca Borso*, c. 201r, a. 1451: patente di nomina del podestà “terre nostre Sancti Felicis districtus et comitatus urbis nostre Mutine” per 6 mesi con il salario di 12 lire marchesane al mese più altre 6 lire, stanziate nel 1457, “pro salario seu stipendio unius famuli idonei et sufficientis”; a c. 205r per la nomina del notaio del podestà. Per la serie dei podestà nominati da Borso tra il 1451 e il 1457, a integrazione dell'elenco parziale leggibile in Costa Giani 1890, p. 274, si veda l'Appendice 2.

⁸⁰ Folin 1997a, p. 113: in ciascuna delle “province” viene anche nominato un capitano o commissario con potestà giurisdizionale sull'intero distretto. Cfr. anche ivi, pp. 127, 131, 139 per la nomina di tali ufficiali in relazione a San Felice documentata in registri compilati tra i primi decenni del Quattrocento e il 1507. Si veda anche Andreolli 1994a, p. 203: il capitano della Rocca doveva essere salariato dalla comunità e un documento del 1385 precisa le quote che, a tale scopo, ogni residente era tenuto a versare distinguendo tra nobili, cittadini e contadini proprietari. Per la riscossione delle imposte indirette, di pertinenza signorile, oltre alle Camere o Masserie di Modena, Reggio, Rovigo e Lugo sono impiantate Camere ducali anche nelle “terre separate” di Brescello, Finale e San Felice e in seguito anche a Carpi, Correggio e Mirandola, mentre nel Ferrarese l'amministrazione fiscale rimane sotto il diretto controllo dei Fattori generali (Folin 1997, p. 522, n. 43). Per una valutazione complessiva dei sistemi di governo attuati dagli Estensi nei confronti delle terre e delle città del dominio si veda anche Lazzarini 2001a, pp. 32 ss. Circa l'ufficio del castellano della rocca di San Felice si veda Mantovani 2005, pp. 207 s. con l'elenco parziale dei castellani nel periodo di governo di Ercole I (1471-1505).

⁸¹ Si veda per questo il saggio di Mauro Calzolari in questo stesso volume.

⁸² Costa Giani 1890, p. 36.

⁸³ Come viene specificato nella patente di nomina del podestà risalente al 1451 per quanto concerne la collocazione di San Felice entro il *districtus et comitatus urbis nostre Mutine* (per cui si veda sopra, nota 79), mentre il riferimento alla *diocesis mutinensis* viene utilizzato nella successiva patente di nomina del notaio della comunità (medesimo registro, a c. 205r).

⁸⁴ *Liber registri*, c. 6r: supplica con cui gli abitanti delle località suddette chiedono di essere esentati dai servizi di

lavoratori residenti nelle campagne circostanti⁸⁵. È da osservare che l'orientamento degli abitanti di questi luoghi a partecipare allo svolgimento di opere pubbliche risaliva almeno agli inizi del secolo precedente, quando l'autorità comunale modenese ne prescriveva il contributo comune per interventi tanto sugli argini del Secchia, nel suo corso più antico che poco a nord di S. Martino si orientava verso Medolla, Camurana, S. Felice e Massa e nei primi anni del Trecento risulta ancora attivo⁸⁶, quanto sui terrapieni del *castrum* di Finale, che a quell'altezza cronologica era la località modenese posta più a ridosso dello sbocco del Secchia in Po e del confine con il Ferrarese, svolgendo quindi importanti funzioni di presidio a vantaggio di tale arteria fluviale e degli insediamenti che ne costellavano il tracciato⁸⁷. In ogni caso i rapporti con la vicina comunità di Camurana rimangono tesi in relazione al problema del pagamento delle imposte e ancora dopo la metà del '400 secolo il duca deve intervenire per dirimere una controversia stabilendo che quanti avessero beni entro la giurisdizione di San Felice avrebbero dovuto corrispondere le imposte a quest'ultimo comune nonostante risultassero iscritti nell'estimo di Modena⁸⁸.

L'ampliamento, ancorché temporaneo, del territorio comunale, con i conseguenti vantaggi giurisdizionali e fiscali che ne sarebbero derivati, pare rispondere a una logica di favori e benefici a vantaggio della comunità locale perseguita anche tramite altri interventi, destinati a incoraggiarne l'incremento demografico e la prosperità economica, che si possono motivare, oltre che con il rapporto di governo diretto da parte degli Estensi nei confronti della comunità e del castello locale, con le necessità di sopperire agli effetti negativi indotti dalla prolungata fase di depressione avviata dalla prima metà del secolo precedente, accentuata dalle distruzioni compiute proprio nei territori di Mirandola e San Felice, nei primi anni del Quattrocento, dalle truppe comandate da Ottobuono Terzi provenienti dal Parmense e dal Reggiano⁸⁹. Nel contesto di tale situazione, per migliorare le difese della Rocca di San Felice Niccolò III invia sul posto – come già ricordato – il celebre ingegnere Bartolino da Novara.

Già nel 1393 il consiglio di reggenza, che svolge funzioni di governo durante la minore età di Nicolò III, emana una grida con cui si riconoscono ampie esenzioni fiscali a chiunque, solo o con la propria famiglia, si trasferisca a San Felice⁹⁰. Una trentina di anni più tardi, nel 1422, il marchese rinnova tali condizioni in favore di quanti accettino di andare ad abitare nel castello e il 30 novembre 1429 promulga un nuovo bando con cui dispone che i forestieri disposti a trasferirsi a San Felice – ribadendo nella sostanza le concessioni precedenti – per dieci anni non paghino imposte e oneri reali e personali⁹¹, ordinando nel contempo al camerario di Finale – responsabile

guardia in tempo di pace.

⁸⁵ Secondo quanto ribadisce il duca Borso in una disposizione emanata il 12 febbraio 1465: cfr. *Liber registri*, c. 40r

⁸⁶ RM I, pp. 182 e 315: gli argini del Secchia, e in particolare quello orientale all'altezza di Sorbara, necessitano di consistenti lavori di ripristino a carico anche delle altre comunità che traggono *utilitatem a latere mane Situle*, ossia quelle di Roncaglio, Solara, S. Felice, Massa (Finalese), Camurana, di *Zessis a latere sero canalis* (cioè di Bastiglia a ponente del Naviglio) e quella, ben più settentrionale, di *Caxariis*, evolutasi poi nell'insediamento di Cavezzo. Per il tracciato del Secchia si veda Bonfatti-Calzolari 2007, in part. pp. 31 ss.

⁸⁷ RM II, p. 253: gli oneri relativi al restauro dei terrapieni del *castrum* finalese devono essere suddivisi tra le comunità di Massa (Finalese), S. Felice, Camurana, Solara, Medolla, S. Martino Secchia, Roncaglio, *Casariis* e Sorbara, mentre gli *homines de Finali cum suis navibus et personis teneantur esse ad dictum laborerium faciendum*. Si possono rammentare anche le coeve disposizioni relative al restauro della strada che collegava Modena al *portum Sicule* (forse l'approdo esistente presso lo sbocco del corso più antico del Secchia in Po a valle di Casumaro tra Bondeno e Ferrara) a spese delle comunità di Sorbara, Roncaglio, Solara, S. Felice, Carpi, Lesignana, Saliceto Buzzalino, Campogalliano, Panzano, Massa (Finalese), Camurana, *Modiole et Casaris* (Medolla e Casare), S. Martino Secchia, S. Marino, *Cese* (Bastiglia), Ganaceto, Soliera, Limidi, Motta degli Azzolini, Villanova, Freto S. Salvatore, Freto S. Pancrazio, Cortile, S. Zeno e S. Tommaso di Lama: cfr. RM I, p. 170.

⁸⁸ Costa Giani 1890, p. 40.

⁸⁹ *Annales Estenses*, col. 1042, a. 1407. Cfr. Guerra 2005, pp. 27 ss. per le iniziative militari al tempo del giovane Nicolò III orientate soprattutto a contrastare l'offensiva del Terzi. Per i riferimenti al quadro economico-sociale complessivo cfr. Cattini 1971, pp. 113 ss. e Andreolli 1990, pp. 368 ss.

⁹⁰ Costa Giani 1890, p. 33.

⁹¹ Costa Giani 1890, p. 35 e doc. XI a p. 288 (= *Liber registri*, cc. 15v-16r).

della locale Camera marchionale – di lasciare passare quanti vi siano diretti senza esigere dazi⁹². Alcuni anni prima, nel 1425, analoga concessione era stata riconosciuta agli uomini di San Felice che avrebbero condotto i propri animali al pascolo nelle terre finalesi, allo scopo di sopperire ai danni prodotti dalle esondazioni dei corsi fluviali sulle vicine campagne, e pure a quanti sarebbero transitati dirigendosi verso i contigui territori ferrarese e bolognese⁹³. Nel 1431 il marchese favorisce ancora la comunità donandole i cosiddetti “livelli comuni” e quindi integrando in misura decisamente più favorevole quanto già disposto nel 1402 con la concessione in enfiteusi alla comunità medesima dei boschi inclusi nel distretto sanfeliciano dietro corresponsione di sette quartari di vino all'anno⁹⁴. Beni consistenti, nel loro complesso, in selve, prati e terre di qualsiasi genere che poi alla metà del secolo Borso, nel suo primo anno di governo, procederà a donare formalmente alla comunità⁹⁵.

Nell'ambito del governo di una comunità come quella di San Felice, i cui uomini sono “smembrati dal resto del modenese” per esplicita volontà ducale⁹⁶, il podestà rimane l'anello di congiunzione tra autorità centrale e istituzioni locali. Viene remunerato con il salario di 12 lire mensili a carico della comunità e, oltre all'esercizio di poteri esecutivi e, specificamente, giudiziari sia in ambito civile che penale ai sensi dello statuto⁹⁷, è destinatario di una serie di *Ordines* che, posti a integrazione della patente di nomina, ne definiscono la latitudine operativa rispetto all'autorità del principe. Deve anzitutto conservare le *claves dicte terre nostre* garantendo l'integrità e la sicurezza del luogo e la sua appartenenza al dominio estense senza consentirne la cessione ad altri in assenza di *nostris specialibus litteris et signis ad talia deputatis*, così come non deve in alcun modo abbandonare le proprie funzioni *sine nostra espressa licentia* né accettare donativi modesti o cospicui offerti da chiunque. È tenuto a trasmettere celermente alla Camera marchionale i proventi delle sanzioni pecuniarie riscosse in seguito alle condanne giudiziarie e non può assolutamente *aliquam mercationem facere*, ossia svolgere traffici a scopo di lucro. Deve, infine, tenere *duos famulos*, uno dei quali debba occuparsi della custodia delle porte del castello assieme agli altri incaricati del medesimo servizio, il cui salario rimane a carico della Camera marchionale⁹⁸.

Oltre al podestà, l'organigramma delle istituzioni locali prevede un responsabile delle entrate e delle spese comunali, il massaro, e un organo consigliere cui sono deputate le scelte inerenti il governo del territorio e della comunità per tutto quanto esorbita dalle disposizioni impartite dall'autorità estense, conservate a partire dal 1398 all'interno del già citato *Liber registri*. Accanto a tale consiglio “ristretto”, che in molti casi agisce di concerto con il podestà e il massaro, è ammesso anche il consiglio generale della comunità, cui partecipa un solo rappresentante per ciascuna famiglia che può “essere presente al dicto consilio e preporre quelle cose vorà siano consiate e deliberate per dicto consilio. E quello che serà deliberato per la maggiore parte de loro che se ritrovano lì [...] debia essere facto e habia fermezza” (I, 7). Si aggiungono a tali organi una serie di ruoli cui sono demandati compiti amministrativi a livello economico-patrimoniale (gli estimatori), a livello di polizia municipale (i provveditori alle spese) e di polizia rurale (i saltari) e, infine, mansioni inerenti il recapito delle convocazioni del consiglio, la consegna delle notifiche giudiziarie e l'esecuzione dei sequestri sempre giudiziari (i messi).

Il consiglio “ristretto” risulta composto da 12 membri in carica per un anno, scelti direttamente da quelli in scadenza assieme al podestà e al massaro con tuttavia l'obbligo di includere tra i nuovi

⁹² *Liber registri*, c. 16r (1429 novembre 30).

⁹³ Due missive indirizzate al camerario di Finale: *Liber registri*, c. 13r (1425 agosto 13) e c. 13r (1425 settembre 21).

⁹⁴ Si veda, rispettivamente, *Liber registri*, c. 18r e Costa Giani 1890, p. 34.

⁹⁵ Costa Giani 1890, p. 37 e doc. XIV, p. 310 (1451 dicembre 29).

⁹⁶ Come si precisa in un privilegio del 17 febbraio 1481 con cui Ercole I ribadisce l'esenzione degli uomini di San Felice dal pagamento di imposte a tasse a Modena: Costa Giani 1890, pp. 57 ss.

⁹⁷ In merito a compiti e doveri del podestà si vedano le rubriche I, 2-3-24-27-28, oltre alla maggior parte delle rubriche dei libri II e III dedicati alla giustizia civile e penale. Per il ruolo da essi svolto nel contesto locale, ove non sono limitati a meri esecutori del volere del principe, per la loro provenienza e i criteri di selezione si veda Folin 1997, pp. 523 ss., 538 ss.; Folin 1997a, pp. 116 ss.

⁹⁸ Per la fonte si veda sopra nota 79.

eletti 4 consiglieri che abbiano già svolto il mandato l'anno precedente in rappresentanza del castello di San Felice e di ciascuna delle tre ville sparse nel territorio (I, 4)⁹⁹. Entrando in carica i consiglieri sono tenuti a giurare nelle mani del podestà di “attendere e vigilare” in ogni modo loro possibile anzitutto sulla “salute, stato, e defensione del stato del prefato signore duca nostro” e quindi – in una scansione che ben definisce la gerarchia dei poteri – sulla “utilità del comune dela dicta terra”, impegnandosi anche a mantenere il segreto sui contenuti delle discussioni e delle deliberazioni consiliari in tutti i casi in cui ciò verrà deciso dal podestà (I, 5)¹⁰⁰. La partecipazione al consiglio è pertanto basata su un sistema di cooptazione che, pilotato dal podestà, di nomina estense, e dal massaro, agevola una sostanziale rigidità sociale tendendo a sfavorire un più libero ricambio tra le famiglie in grado di partecipare all'organo di autogoverno della comunità e a mantenere un sostanziale consenso rispetto alle scelte e agli interventi locali dell'autorità ducale. E ciò, nella concretezza della prassi decisionale, può essere realizzato senza eccessive difficoltà, dal momento che le decisioni del consiglio “generale”, deliberate a maggioranza dei presenti, possono sempre venire modificate o surrogate dal “consilio particolare del podestà, massaro e consieri”, le cui deliberazioni devono avere tassativamente “executione et firmità de ragione, e per altro modo e altramente non” (I, 7).

L'elezione del massaro, cui compete di “governare, custodire e defendere li beni comuni del comune de San Felice e recevere le intrade e spese del dicto comune” svolgendo “el dicto suo officio legalmente bene e senza fraude”, è frutto di una procedura cui partecipano il podestà, i consiglieri e il massaro in scadenza, i quali sono tenuti a riunirsi il primo giorno dell'anno per “imbussolare” i nomi di 12 uomini tra quelli “più idonei e più sufficienti e apti del dicto comune”, tra i quali ogni anno nella stessa data verrà estratto il prescelto a ricoprire la carica (I, 9). Oltre alla responsabilità del patrimonio e delle casse comunali, sulla figura del massaro convergono ulteriori compiti: disporre la rottura della coltre di ghiaccio che d'inverno può ricoprire le fosse del castello (I, 17), intervenire, accanto al podestà, nell'ordinare ai residenti entro la terra di San Felice l'esecuzione dei lavori pubblici (I, 26) e ristabilire, sempre assieme al podestà, “li confini e termini in terre e possessione, le quale siano da essere terminade a richiesta de cadauno” nominando due periti in grado di definire la confinazione oggetto di controversia (I, 27).

Al termine del mandato il massaro, che è esentato dallo svolgere le guardie notturne all'interno del castello (I, 29) e al quale spetta un salario di 4 lire mensili (I, 16), viene sottoposto a sindacato da parte di 4 “raxonati” eletti a tale scopo dal consiglio, posto che egli è anche tenuto a rendere ragione di tutte le spese ed entrate al podestà, al nuovo massaro in carica e ai “savii del dicto comune” (I, 9), i quali, in mancanza di ulteriori indicazioni, sembrano qualificarsi come un non meglio definito organo di controllo amministrativo-patrimoniale cui spetta anche il compito di autorizzare il massaro, assieme al podestà, ad alienare porzioni del patrimonio comunale di valore superiore a 20 soldi (I, 14)¹⁰¹.

Ogni anno sono eletti anche tre provveditori su iniziativa del podestà, del massaro e del consiglio “deli più antiqui e meliori del dicto comune”, con l'incarico di effettuare le spese più utili e necessarie per la vita della comunità e senza i quali è vietato al massaro e ai consiglieri procedere a spese eccedenti la somma di 10 lire (I, 11 e 20). Sempre ai provveditori spetta la sorveglianza sulle case poste entro il castello e nei borghi per prevenire i rischi di incendi, oltre al controllo di pesi e misure impiegati nel commercio e al compito di fissare i prezzi della carne e di autorizzare il macello delle bestie destinate al mercato e al consumo alimentare (I, 11)¹⁰².

I saltari, cui sono dedicate le prime 10 rubriche del IV libro dello statuto sanfeliciano, sono eletti in numero di due o più, il primo o il secondo giorno dell'anno, dal podestà, dal massaro e dai consiglieri e ad essi sono affidate mansioni di polizia inerenti eminentemente i danni dati, dovendo controllare le campagne in modo da perseguire, tramite denuncia al podestà o al suo notaio, i

⁹⁹ Ville probabilmente coincidenti con Rivara, S. Biagio in Padule e Mortizzuolo, tutte dotate di chiese locali, mentre a Villa Gardè non ne viene mai attestata la presenza. Per l'ambito del distretto sanfeliciano cfr. il saggio di Mauro Calzolari in questo stesso volume.

¹⁰⁰ Altre rubriche inerenti i compiti e i doveri dei consiglieri sono in l. I, 6-7-8.

¹⁰¹ Altre rubriche contenenti riferimenti a compiti e attività del massaro sono in l. I, 4-12-13-15-19,25-28.

¹⁰² Un'altra rubrica contenente un riferimento ai provveditori è in l. II, 18.

danneggiamenti alle proprietà, agli allevamenti e alle colture. Tenuti a percorrere almeno due volte al giorno le campagne del distretto (IV, 4), i saltari sono esentati da ogni onere personale (ossia dalla partecipazione a *corvéés* e opere pubbliche) per tutto il tempo del loro ufficio (IV, 6), che non possono esercitare se svolgono l'attività di "artesanò, tavernaro, fornaro, beccaro o biolco e generalmente [...] alcuna arte, officio o ministero per lo quale lo officio dela saltaria per alcuno tempo sia impedito" (IV, 5). Le loro competenze incontrano tuttavia un limite nel valore del danno procurato, laddove la sottrazione di beni di valore superiore a 40 soldi viene configurata come furto e la facoltà di sporgere denuncia quale danno dato oppure furto è riconosciuta al danneggiato quando tale valore oscilla tra 2 e 5 lire (IV, 10).

Alla quantificazione economica dei danni dati è connessa la funzione svolta dagli estimatori, i quali vengono eletti una volta l'anno in numero di otto dal podestà assieme al massaro e ai consiglieri (I, 23) con il compito di "extimare tutti li danni dati in le campagne de San Felise" su richiesta del danneggiato e del danneggiante ovvero di una parte sola (I, 21). Essi sono tenuti a comunicare la stima effettuata al notaio di San Felice entro cinque giorni dal momento in cui viene richiesto il loro intervento (IV, 24) o al podestà entro tre giorni dalla definizione della stima ricevendo ogni volta un compenso di 4 soldi (I, 21) e devono anche "provvedere sopra li dugali e fossadi del comune e sopra tutte le aque che impazano la campagna" risolvendo, unitamente al podestà, "tutte le differentie che nassesseno o potesseno nascere fra alcuni homini per cagione del corso de alcune aque o fossati" (I, 23). Nella valutazione dei danni dati gli estimatori possono anche venire surrogati da periti di parte, in numero di tre nominati allo specifico ufficio dal podestà, nei casi in cui il danneggiato non concordi sul valore della stima, posto che anche il danneggiante può fare valutare il danno "quando fusse sta' extimato più del debito per li primi extimatori, e in quello caso li primi extimatori perdano la sua mercede per la sua prima extimaria" (IV, 24)¹⁰³.

I messi comunali, infine, sono eletti in numero di due, sempre il primo giorno dell'anno, ad opera del podestà assieme al massaro e ai consiglieri e ricevono per il loro ufficio il salario annuale di 6 lire (I, 22). Oltre al recapito delle convocazioni sia del consiglio generale della comunità sia di quello "ristretto" (I, 7), ad essi sono affidati i compiti esecutivi in attinenza a specifiche fasi delle procedure giudiziarie previste dagli stessi statuti¹⁰⁴.

Tra le competenze lasciate alla gestione della comunità rimane la redazione degli estimi, anche se la sua concreta redazione, destinata al censimento dei beni mobili e immobili, viene subordinata al consenso manifestato dal signore sulla base di una esplicita richiesta formulata in sede locale¹⁰⁵.

Gli estimi si configurano come il principale strumento per governare le entrate pubbliche basate sui prelievi fiscali ordinari e straordinari calcolati sulla base dei patrimoni mobiliari e/o immobiliari. Per tali ragioni lo statuto, redatto e rivisto da giuristi professionisti in sede ferrarese prima di essere ufficialmente emanato dal duca Borso nel dicembre 1464, non prevede alcuna norma atta a disciplinarne fasi e modalità di preparazione, limitandosi unicamente a richiamare "lo extimo del comune de San Felise" come base per la riscossione pure della "colta" destinata a pagare il salario di coloro che tagliano il ghiaccio delle fosse del castello (I, 18), un'operazione dal costo complessivo probabilmente di una certa consistenza per le finanze comunali – e che in precedenza era a carico del camerlengo, almeno per quanto riguarda le fosse della Rocca¹⁰⁶ – in quanto doveva essere ripetuta per tutta la stagione invernale allo scopo di evitare che la coltre ghiacciata potesse compromettere la statica delle cortine murarie e agevolare l'accesso alle mura da parte di eventuali aggressori¹⁰⁷.

Non si devono invece calcolare in rapporto all'estimo, "seguitando l'antiqua consuetudine del dicto

¹⁰³ Altre rubriche connesse con l'attività degli estimatori e con le condizioni inerenti il deposito delle stime e il risarcimento dei danni sono in l. IV, 21-25-26-41.

¹⁰⁴ Per la descrizione di queste specifiche funzioni si veda il saggio di Alessia Legnani Annichini in questo stesso volume.

¹⁰⁵ Si veda, in proposito, la supplica – non datata – rivolta dalla comunità a Nicolò III (*Liber registri*, cc. 4v-5r).

¹⁰⁶ Archivio di Stato di Modena, Archivio segreto estense, Camera ducale, Amministrazione finanziaria dei paesi, Polesine di Rovigo, b. 1, reg. del 1421, c. 35r e reg. del 1429, c. 19r. Si veda anche il saggio di Mauro Calzolari in questo stesso volume.

¹⁰⁷ Andreolli 1994a, p. 204.

castello”, i servizi di guardia al castello medesimo e “le opere per conservare e mantenere li conducti del molino del dicto castello per el territorio de San Felise solamente e per riparare quel molino”, tutti interventi obbligatori che vengono ripartiti secondo le persone (I, 25).

L’attività dei vari ufficiali tanto dipendenti dall’autorità estense quanto espressi direttamente dalla comunità si esplica anche attraverso la redazione di scritture destinate a esprimere concretamente, nell’esercizio delle rispettive mansioni, le disposizioni da essi impartite, sia a livello amministrativo che giudiziario, e a fissarne memoria nelle differenti serie documentarie ove esse sono destinate a essere conservate. È quindi opportuno ricavare dallo statuto tutte le indicazioni possibili al fine di ricostruire l’insieme delle scritture comunali la cui redazione, oltre che obbligatoria dal punto di vista della normativa locale, risulta anche necessaria per assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche nell’ambito del distretto sanfeliciano grazie all’opera dei due principali responsabili della loro estensione, ossia il massaro e il notaio comunale.

È infatti compito del massaro – oltre quelli già menzionati sopra – tenere “uno liberzolo” che “se chiami la matricola deli consieri” destinato a registrare i nomi dei massari e dei consiglieri (i membri del consiglio “ristretto”) eletti nei vari anni e comunque in carica anche per sostituzione di quanti fossero defunti nel corso del loro mandato (I, 10). Il massaro deve anche curare la tenuta di altri due registri: un copialettere nel quale siano trascritte le missive “del’illustrissimo signore nostro, o de suoi ufficiali, a perpetua memoria” (identificabile con il c.d. *Liber registri* tuttora conservato nell’Archivio Comunale di San Felice) “e uno altro sopra lo quale siano scripte le deliberatione e dechiaratione che se farano in lo conseio in le facende del dicto comune da essere facte”, con l’obbligo di consegnarli entrambi al proprio successore al termine del mandato assieme a tutto quanto egli abbia ricevuto in consegna “per inventario in principio del suo officio” (I, 19).

Da parte sua il notaio comunale, oltre che tenere i partiti di consiglio, curando che tutte le deliberazioni del consiglio generale “siano scripte in publica forma [...] sul libro del comune” (I, 7), è tenuto alla redazione delle scritture giudiziarie, dalle denunce penali presentate dal massaro al podestà, che egli deve “redure in scripto e mettere in li acti publici” (III, 7), alla citazione pubblica dei rei o dei contumaci da farsi dinanzi al tribunale del podestà e subito dopo all’ingresso del castello (III, 11) e quindi alla relazione del messo conseguente alla notifica della citazione (III, 1), dal registro delle sentenze civili (II, 4) alla copia degli atti su richiesta di una o di entrambe le parti (II, 7) secondo un articolato e minuzioso tariffario comprendente sia tutte le fattispecie di scritture pubbliche di cui egli ha facoltà di rilasciare copia autentica, sia quelle di carattere privato (gli “strumenti”) la cui estensione è demandata a qualsiasi altro notaio in grado di esercitare legalmente la professione, il quale deve curarne anche l’inserzione “in lo registro del comune”, verosimilmente un memoriale in cui gli atti privati si dovevano depositare per estratto (II, 18). Il costo di tali prestazioni deve poi tenere conto anche delle spese da sostenere sia per tale registrazione, sia per quella ulteriore affidata “ali nodari dela camara deli acti” (II, 18), in cui si può forse riconoscere un accenno all’ufficio attivo presso il Comune di Modena dal 1271, benché la pratica di conservare registrazioni degli atti notarili privati fosse probabilmente già avviata da epoca anteriore¹⁰⁸.

Siamo quindi di fronte a un insieme abbastanza cospicuo di scritture, destinate a crescere col tempo parallelamente allo sviluppo dell’attività amministrativa e giurisdizionale svolta dagli organi della comunità, che riveste un’importanza assolutamente fondamentale per approfondire la conoscenza storica della medesima sotto profili molteplici e la cui carenza pone in modo

¹⁰⁸ Si veda in merito Bonacini 2002, pp. 19 ss. Non sembra che l’accenno alla Camera degli Atti possa riferirsi a un ufficio costituito presso l’Amministrazione comunale di Ferrara, che non risulta oggetto di apposita regolamentazione né mediante gli statuti cittadini del 1287, né mediante quelli riformati in età borsiana del 1456. Già gli statuti duecenteschi si limitano a disporre che i notai comunali depositino le proprie scritture e i propri registri semplicemente *in comuni Ferrarie*, mentre i tabellioni debbano riassumere i termini principali di ciascun contratto in apposite *scedae* da cui poi trarre i dati necessari per la redazione degli *instrumenta* da consegnare alle parti che ne facciano richiesta: cfr. Montorsi 1955, I, II, rr. 277 e 279, oltre in generale alla r. 248 e successive che si riferiscono ai vari aspetti della disciplina del notariato. Si vedano pure gli *Statuta civitatis Ferrariae* (1476), corrispondenti all’edizione a stampa di quelli del 1456 (esemplare consultato presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, a. D. 4. 6).

drammatico davanti agli occhi il problema del naufragio archivistico subito, nel corso del tempo, dal consistente patrimonio di testimonianze scritte prodotte dalle amministrazioni locali a partire dagli ultimi secoli del Medioevo. Rispetto alla cui larga perdita assume un rilievo ancora più significativo il testo statutario quattrocentesco in cui si riflettono, nonostante il filtro esercitato da funzionari e organi del governo centrale estense deputati alla sua redazione, numerosi aspetti importati sia inerenti l'identità e il funzionamento della stessa comunità di San Felice, sia connessi al fascio di rapporti che la legano in via prioritaria all'autorità eminente dei marchesi, poi duchi di Ferrara.

Fonti edite

Annales Estenses = Jacobi de Delayto, *Annales Estenses*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XVIII, Mediolani 1731, coll. 901-1098.

Bonacini 2002 = P. Bonacini, *Il "Registrum Comunis Mutine" (1299). Politica e amministrazione corrente del Comune di Modena alla fine del XIII secolo*, Modena 2002 [Quaderni dell'Archivio Storico, XV].

Caleffini 2006 = U. Caleffini, *Croniche 1471-1494*, Ferrara 2006 (Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Serie Monumenti, vol. XVIII).

Dameri-Lodovisi-Trenti 2007 = D. Dameri, A. Lodovisi, G. Trenti, *Quattrocento vignolese. Il libro della munizione e altri documenti inediti sulla rocca, il castello e il territorio*, I, Vignola 2007.

Montorsi 1955 = *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, trascrizione, introduzione e glossario di W. Montorsi, Ferrara 1955.

RM I-II = *Respublica Mutinensis (1306-1307)*, a cura di E.P. Vicini, 2 voll., Milano 1929-32.

Zanzucchi Castelli-Trenti 1999 = *L'estimo del sale di Parma del 1415*, a cura di M. Zanzucchi Castelli e G. Trenti. Saggio introduttivo di R. Greci. Contributo di G. Bottazzi e M. Branchi, Modena 1999.

Studi e strumenti

Andreolli 1990 = B. Andreolli, *Città e campagna: paesaggio, società ed economia nel basso medioevo*, in *Storia illustrata di Modena*, a cura di P. Golinelli e G. Muzzioli, I, Milano 1990, pp. 361-380.

Andreolli 1994 = B. Andreolli, *I Pio di Carpi. Una signoria rurale dell'Italia padana*, in *Quadri Rinomatissimi. Il collezionismo dei Pio di Savoia*, a cura di J. Bentini, Modena 1994, pp. 9-24.

Andreolli 1994a = B. Andreolli, *Il castello e la rocca di San Felice nel basso medioevo*, in *La Rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e ricerche su un fortilizio dell'area padana dal Medioevo all'Età Moderna*. Atti della Giornata di studio (Sabato 29 maggio 1993), a cura di M. Calzolari, P. Campagnoli e C. Frison, San Felice sul Panaro (MO) 1994, pp. 197-210.

Andreolli 1995 = B. Andreolli, *Per una morfologia della statutaria medievale emiliana: il caso modenese*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6/7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 271-289.

Andreolli 2001 = B. Andreolli, *Mirandola e i Pio di fronte a Modena e agli Estensi*, in *Modena 2001*, I, pp. 617-633.

Angiolini 1999 = E. Angiolini, *Rettori, consigli e comunità nella Romagna estense del Cinquecento*, in *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, a cura di E. Fregni, Roma 1999, pp. 121-147.

Angiolini 2000 = E. Angiolini, voce *Giovanni da Barbiano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 55, Roma 2000, pp. 696-699.

Angiolini 2003 = E. Angiolini, *La formazione delle statuizioni della Romagna estense*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 397-410.

Badini 2001 = G. Badini, *La città e il Ducato di Reggio nello Stato di Modena (1598-1859)*, in *Modena 2001*, I, pp. 513-540.

Bedoni 1990 = G. Bedoni, *Il feudo di Gualtieri stato patrimoniale estense: l'investitura di Laura Martinozzi e Gian Federico*, in *Waltherius - Gualtieri dal castrum all'Unità Nazionale*. Atti del convegno di studi storici, Gualtieri, 24-25-26 Aprile 1987, Gualtieri (RE) 1990, pp. 167-183.

Bedoni 1993 = G. Bedoni, *La provincia della Garfagnana dal 1430 al 1619. I ruoli del commissario generale e del governatore ducale*, in *La Garfagnana. Storia, cultura, arte*. Atti del Convegno tenuto a

Castelnuovo Garfagnana il 12-13 settembre 1992, Modena 1993, pp. 87-111.

Bertuzzi 1968 = G. Bertuzzi, *Il trattato di Firenze del 28 novembre 1844*, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi”, s. X, III (1968), pp. 173-199.

Boccolari 2001 = G. Boccolari, *Gli Estensi a Modena*, in Modena 2001, I, pp. 23-43.

Bonfatti-Calzolari 2007 = L. Bonfatti, M. Calzolari, *Il territorio di Cavezzo dal XII al XV secolo*, in *Cavezzo nel medioevo. Trasformazioni di un territorio ai confini del distretto di Modena*, a cura di L. Bonfatti e M. Calzolari, Cavezzo (MO) 2007, pp. 17-37.

Briguglio 1999 = F. Briguglio, ‘*Fideiussoribus succurri solet*’, Milano 1999.

Castelli Zanzucchi-Bottazzi-Branchi 1996 = M. Castelli Zanzucchi, G. Bottazzi, M. Branchi, *Gli estimi estensi nella diocesi di Parma: 1411 e 1415*, in *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo. Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino*, a cura di A. Grohmann, San Marino 1996, pp. 158-176.

Cattini 1971 = M. Cattini, *Appunti per un profilo dell’economia modenese dal sec. XI al sec. XVII*, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi”, s. X, VI (1971), pp. 103-123.

Cengarle 2007a = F. Cengarle, *Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio*, Milano 2007.

Cengarle 2007b = F. Cengarle, *Gerarchie e sfere d’influenza nella pace di Milano del 1420: il Reggiano tra Filippo Maria Visconti e Niccolò III d’Este*, in *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di G. Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 306-325.

Chiappini 1971 = L. Chiappini, voce *Borso d’Este*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 12, Roma 1971, pp. 134-143.

Chiappini 2001 = L. Chiappini, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001.

Costa Giani 1890 = P. Costa Giani, *Memorie storiche di San Felice sul Panaro*, Modena 1890 (rist. an. Sala Bolognese 1978).

Dean 1990 = T. Dean, *Terra e potere a Ferrara nel tardo medioevo. Il dominio estense 1350-1450*, Modena-Ferrara 1990 (ed. orig. Cambridge 1988).

De Vergottini 1977 = G. De Vergottini, *Note per la storia del vicariato apostolico durante il sec. XIV*, in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano 1977, II, pp. 385-612 (ed. orig. 1939).

DTS I-II = G. Tiraboschi, *Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi*, 2 voll., Modena 1824-25.

Fabbrici 1999 = G. Fabbrici, *I Gonzaga di Novellara. Alle origini di uno stato*, in *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, a cura di E. Fregni, Roma 1999, pp. 455-467.

Folin 1997 = M. Folin, *Il sistema politico estense fra mutamenti e persistenze (secoli XV-XVIII)*, in “Società e Storia”, 77 (1997), pp. 505-549.

Folin 1997a = M. Folin, *Note sugli ufficiali negli stati estensi (secoli XV-XVI)*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997 (= “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, s. IV. Quaderni, 1), pp. 99-154.

Folin 2000 = M. Folin, *Feudatari, cittadini, gentiluomini. Forme di nobiltà negli Stati estensi fra Quattro e Cinquecento*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelice, Milano 2000, pp. 34-75.

Folin 2000a: M. Folin, *Gli Estensi e Ferrara nel quadro di un sistema politico composito*, in *Storia di Ferrara*, VI. *Il Rinascimento. Situazioni e personaggi*, Ferrara 2000, pp. 21-76.

Folin 2001 = M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari 2001.

Folin 2001a = M. Folin, *Gli oratori estensi nel sistema politico italiano (1440-1505)*, in *Girolamo*

- Savonarola da Ferrara all'Europa*, a cura di G. Fragnito e M. Miegge, Firenze 2001, pp. 51-83.
- Fregni 1999 = E. Fregni, *Assetti istituzionali, organizzazione amministrativa e produzione documentaria nei territori estensi*, in *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, a cura di E. Fregni, Roma 1999, pp. 55-64.
- Frizzi 1850 = A. Frizzi, *Memorie per la storia di Ferrara raccolte da Antonio Frizzi con giunte e note del conte avv. Camillo Laderchi*, III, Ferrara 1850 (II ed.).
- Gamberini 2003 = A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003.
- Gamberini 2007 = A. Gamberini, *Un condottiero alla conquista dello Stato. Ottobuono Terzi, conte di Reggio e signore di Parma e Piacenza*, in *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di G. Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 282-305.
- Ghidini 1999 = A. Ghidini, *Aspetti e vicende del principato di Correggio nel XVII secolo*, in *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, a cura di E. Fregni, Roma 1999, pp. 469-497.
- Ghidoni 1982 = E. Ghidoni, *Agricoltori e agricoltura del XV secolo: le castalderie estensi*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi", s. XI, IV (1982), pp. 141-163.
- Guerra 2005 = E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna". Gli uomini dello stato estense nelle guerre dell'Italia quattrocentesca*, Milano 2005.
- Guerzoni 2000 = G. Guerzoni, *La Camera Ducale Estense tra Quattro e Cinquecento: la struttura organizzativa e i meccanismi operativi*, in *Storia di Ferrara*, VI. *Il Rinascimento. Situazioni e personaggi*, Ferrara 2000, pp. 159-183.
- Gulinelli 2003 = V. Gulinelli, *Il feudo e lo stemma della comunità di S. Felice s/P. dal XIV al XX secolo (notizie storiche)*, San Giovanni in Persiceto (BO) 2003.
- Lazzarini 2001 = I. Lazzarini, *Transformations documentaires et analyses narratives au XV^e siècle*, in «Melanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes», 113/1 (2001), pp. 699-721.
- Lazzarini 2001a = I. Lazzarini, *I domini estensi e gli stati signorili padani: tipologie a confronto*, in *Girolamo Savonarola da Ferrara all'Europa*, a cura di G. Fragnito e M. Miegge, Firenze 2001, pp. 19-49.
- Lazzarini 2007 = I. Lazzarini, *Reggio 1335: la città, la signoria, gli statuti*, in *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di G. Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 225-243.
- Lorenzoni 2003 = G. Lorenzoni, *Prime ricerche sulla famiglia Grassoni tra Vignola e Modena (XII-XIV secolo)*, in V. Braidi, G. Lorenzoni, *Consorterie nobiliari sul confine tra Modena e Bologna. I Boccadiferro e i Grassoni (secc. XI-XIV)*, Modena 2003, pp. 173-273.
- Luchetti 1996 = G. Luchetti, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996.
- Menniti Ippolito 1993 = A. Menniti Ippolito, voce *Este, Niccolò d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 43, Roma 1993, pp. 396-403.
- Malamut 2002 = E. Malamut, *Les ambassades du dernier empereur de Byzance*, in *Mélanges Gilbert Dagron*, Paris 2002, pp. 429-448.
- Magoni 2001 = C. Magoni, *I gigli d'oro e l'aquila bianca. Gli Estensi e la corte francese tra '400 e '500: un secolo di rapporti*, Ferrara 2001 (= "Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria", s. IV, XVIII).
- Manenti 1982 = E. Manenti, *Lo spazio amministrativo centrale. Un'indagine sulla struttura della Camera Marchionale poi Ducale Estense a Ferrara*, in *La corte e lo spazio: Ferrara estense*, a cura di G. Papagno e A. Quondam, Roma 1982, pp. 107-116.
- Mantovani 2005 = S. Mantovani, *Fortificazioni estensi nella pianura tra Modena e Bologna all'epoca del*

- duca Ercole I, in Rocche e castelli lungo il confine tra Bologna e Modena. Atti della Giornata di Studio (Vignola, 25 ottobre 2003), a cura di P. Bonacini e D. Cerami, Vignola (MO) 2005, pp. 175-208.*
- Marini 1987 = L. Marini, *Lo Stato estense*, Torino 1987.
- Milano 1997 = E. Milano, *Casa d'Este dall'anno Mille al 1598*, in *Gli Estensi, I. La Corte di Ferrara*, a cura di R. Iotti, Modena 1997, pp. 9-93.
- Modena 2001, I-II = *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998*, a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, 2 voll., Roma 2001.
- Mordini 2000 = A. Mordini, *Obizzo da Montegarullo e il suo tempo*, in "Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena", s. VIII, II (2000), pp. 377-387.
- Mucci-Mordini 1999 = P. Mucci, A. Mordini, *L'epoca di Obizzo da Montegarullo. Apogeo e tramonto di una signoria frignanese*, Roccapelago (MO) 1999.
- Muratori 1740 = L.A. Muratori, *Delle antichità estensi*, II, Modena 1740.
- Pene Vidari 2003 = G.S. Pene Vidari, *Considerazioni sugli statuti signorili*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, III, Milano 2003, pp. 1795-1810.
- Pene Vidari 2003a = G.S. Pene Vidari, *Statuti signorili*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative*, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 51-61.
- Perogalli 1994 = C. Perogalli, *La Rocca di San Felice: un fortilizio fra Tre e Quattrocento*, in *La Rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e ricerche su un fortilizio dell'area padana dal Medioevo all'Età Moderna. Atti della Giornata di studio (Sabato 29 maggio 1993)*, a cura di M. Calzolari, P. Campagnoli e C. Frison, San Felice sul Panaro (MO) 1994, pp. 25-34.
- Petrucci 1973 = F. Petrucci, voce *Caleffini, Ugo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 16, Roma 1973, pp. 647-650.
- Rabotti 1991 = *Archivi storici dell'Emilia-Romagna Guida generale degli Archivi storici Comunali. Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna*, a cura di G. Rabotti, Bologna 1991.
- Raffo 2001 = O. Raffo, *Il Ducato di Massa e il Principato di Carrara nello Stato Austro-Estense (1829-1859)*, in Modena 2001, I, pp. 651-666.
- Raggi 2001 = P.L. Raggi, *La Garfagnana negli Stati estensi*, in Modena 2001, I, pp. 551-570.
- Repertorio statuti I-II = Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, 2 voll., Roma 1998.
- Ricci 2001 = G. Ricci, *La Lunigiana interna e gli Estensi*, in Modena 2001, I, pp. 541-549.
- Rombaldi 1967 = O. Rombaldi, *Storia di Novellara*, Reggio Emilia 1967.
- Rombaldi 1989 = O. Rombaldi, *Cesare d'Este al governo dei ducati estensi (1598-1628)*, Modena 1989.
- Rombaldi 1990 = O. Rombaldi, *Gualtieri da feudo a signoria (1160-1634)*, in *Waltherius - Gualtieri dal castrum all'Unità Nazionale. Atti del convegno di studi storici, Gualtieri, 24-25-26 Aprile 1987, Gualtieri (RE) 1990*, pp. 109-121.
- Rotelli-Piacentini 1989 = E. Rotelli, R. Piacentini, *Storia di Sassuolo. Dalle origini alla fine della Signoria dei Pio*, Bologna 1989.
- Sarti 1995 = N. Sarti, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995 (Seminario giuridico dell'Università di Bologna, CLX).
- Schlinker 1999 = S. Schlinker, *Fürstenamt und Rezeption. Reichsfürstenstand und gelehrte Literatur im späten Mittelalter*, Köln-Weimar-Wien 1999.

- Sorrentino 1999 = T. Sorrentino, *La comunità di Sassuolo: un caso di mutamento economico ed istituzionale tra i Pio e gli Estensi (secc. XV-XVII)*, in *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, a cura di E. Fregni, Roma 1999, pp. 245-263.
- Spaggiari 1998 = A. Spaggiari, *Dedizioni agli Estensi delle terre della Garfagnana*, in *La Garfagnana dall'epoca comunale all'avvento degli Estensi*. Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 13-14 settembre 1997, Modena 1998, pp. 401-410.
- Spaggiari 2000 = A. Spaggiari, *Alla ricerca della bolla perduta. Bolle d'oro su diplomi imperiali a favore degli Estensi*, in *L'aquila bianca. Studi di storia estense per Luciano Chiappini*, a cura di A. Samaritani e R. Varese, Ferrara 2000 (= "Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria", s. IV, XVII), pp. 135-141.
- Spaggiari 2007 = A. Spaggiari, *Dallo "Stato di Modena" agli Stati Estensi (1598-1859)*, in *Ducato di Modena & Reggio 1598-1859. Lo stato, la corte, le arti*, a cura di P.V. Ferrari, Modena 2007, pp. 9-18.
- Spaggiari-Trenti 1985 = A. Spaggiari, G. Trenti, *Gli stemmi estensi ed austro-estensi. Profilo storico*, Modena 1985.
- Spinelli 1895 = A.G. Spinelli, *Elenco sommario di statuti, capitoli, privilegi ecc. comunali e provinciali, in L'Appennino modenese descritto ed illustrato con 153 incisioni, una carta geografica ed una geologica*, Rocca S. Casciano 1895, pp. 580-595.
- Talamanca 1968 = M. Talamanca, *Fideiussione (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 322-345.
- Tavilla 1998 = C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati Estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXI (1998), pp. 177-236 (riedito in Id., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena 2002, pp. 59-106).
- Tavilla 2001 = C.E. Tavilla, *La giustizia suprema negli Stati estensi (secc. XV-XIX)*, in Modena 2001, II, pp. 905-918.
- Tavilla 2001a = C.E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del ducato estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del Seminario di studi storici e giuridici. Modena, venerdì 14 gennaio 2000, a cura di M. Cavina, Milano 2001, pp. 285-318.
- Trombetti Budriesi 1891 = A.L. Trombetti Budriesi, *Sui rapporti tra i Pio e gli Estensi: lo scambio Carpi-Sassuolo*, in *Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III Pio*. Atti del convegno internazionale (Carpi, 19-21 maggio 1978), II, Padova 1981, pp. 395-425.
- Turchi 2000 = L. Turchi, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara (fine sec. XIV - prima metà sec. XVI)*, in *Storia di Ferrara*, VI. *Il Rinascimento. Situazioni e personaggi*, Ferrara 2000, pp. 129-158.
- Turchi 2003 = L. Turchi, *Riflessioni su statuti e politica signorile del diritto: il caso estense fra XV e XVI secolo*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 367-396.
- Turchi 2005 = L. Turchi, *Consigli principeschi, finanze e giustizia cittadina nel XV secolo*, in Ead., *La giustizia del principe: ricerche sul caso estense. Secoli XV-XVI*, Modena 2005, pp. 127-283.
- Turchi 2007 = L. Turchi, *Liberalitas Estensis: le declinazioni del linguaggio politico in un dominio signorile*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*. Atti del Convegno. Pisa, 9-11 novembre 2006, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma 2007, pp. 215-241.
- Vallerani 2005 = M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- Voci 2004 = P. Voci, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 2004.